GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1887 — **ROMA** — MARTEDÌ 23 AGOSTO — **NUM. 198**

ABBONAMENTI ALLA GAZZETTA		Trim.	Sem.	Anno	GAZZ. e RENDICONTI Anno
a Roma, all'Ufficio del giornale	L.	9	17	32	36
Id. a domicilio e in tutto il Regno	»	10	19	36	44
Svizzera, Spagna, Portogallo, Francia, Austria, Germania, Inghilterra, Belgio e Russia	»	22	41	80	125
Turchia Egitto, Rumania e Stati Uniti	»	32	61	120	165
Repubblica Argentina e Uruguay	»	45	88	175	215

Un numero separato, di sedici pagine, del giorno in cui si pubblica la Gazzetta o Supplemento: in ROMA, centesimi DIECI — pel REGNO, centesimi QUINDICI.

Un numero separato, ma arretrato (come sopra in ROMA, centesimi VENTI — pel REGNO, centesimi TRENTA — per l'ESTERO, centesimi TRENTACINQUE.

Per gli *Annunzi giudiziari* L. 0 25; per altri avvisi L. 0 30 per linea di colonna o spazio di linea — Le pagine della *Gazzetta Ufficiale*, destinate per le inserzioni, sono divise in quattro colonne verticali, e su ciascuna di esse ha luogo il computo delle linee, o spazi di linea — Le associazioni decorrono dal primo d'ogni mese, nè possono oltrepassare il 31 dicembre. — Non si accorda sconto o ribasso sul loro prezzo. — Gli *abbonamenti* si ricevono dall'*Amministrazione* e dagli Uffici postali. — Le *inserzioni* si ricevono dall'Amministrazione.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

PARTE NON UFFICIALE.

PARTE UFFICIALE

ORDINE DELLA CORONA D'ITALIA

S. M. *si è degnata di nominare nell'Ordine della Corona d'Italia:*

Sulla proposta del Ministro delle Finanze:

Con decreti del 30 giugno 1887:

A grand'uffiziale:

Duchoquè-Lambardi, comm. avv. Alessandro, direttore generale della Banca Nazionale Toscana — commendatore dal 1880.

Con decreto del 3 luglio 1887:

A commendatore:

Riccardi cav. Domenico, presidente della Commissione Mandamentale per le imposte dirette a Cercola — Uffiziale dal 1885.

Sulla proposta del Ministro della Marina:

Con decreto del 2 giugno 1887:

A commendatore:

Turi cav. Carlo, capitano di vascello — Uffiziale dal 1881 — 32 anni di servizio.

Cucca cav. Camillo, direttore nel Corpo sanitario militare marittimo — Uffiziale dal 1878 — 28 anni di servizio.

Ad uffiziale:

Montese cav. Francesco, capitano di fregata — cav. dal 1877 — 35 anni di servizio.

Mazzei cav. Zambino, commissario capo di 1ª classe nella Regia Marina — cav. dal 1873 — 29 anni di servizio.

A cavaliere:

De Maria Francesco, tenente di vascello — 27 anni di servizio.

Pinchia Giulio, id. id. — 19 anni di servizio.

Serra nob. Enrico, id. id. — 21 anni di servizio.

Cucchini Amilcare, ingegnere di 1ª classe nel Genio navale — 11 anni di servizio.

Petini Pasquale, capo macchinista di 1ª classe nella Regia Marina — 38 anni di servizio.

Von Sommer Guelfo, medico di 1ª classe nella Regia Marina — 13 anni di servizio.

Picco Carlo, commissario di 1ª classe nella Regia Marina — 27 anni di servizio.

Messina Giuseppe, capitano del Genio militare — 24 anni di servizio.

Sulla proposta del Ministro dell'Interno:

Con decreti del 6 giugno 1887:

A cavaliere:

D'Avanzo Luca, delegato di Pubblica Sicurezza, collocato a riposo — 26 anni di servizio.

Bona Giovanni, ragioniere capo della Provincia di Novara, collocato a riposo — 36 anni di servizio.

Diserini Giacomo, id. id. id. di Verona, id. — 43 anni di servizio.

LEGGI E DECRETI

Il Numero **4825** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduta la legge 13 novembre 1859, n. 3725;

Veduto che per la Convenzione passata tra il Municipio di Urbino e il Governo in data 26 aprile 1886 è stabilito

chè lo stesso Comune, a fine di ottenere che sia dichiarato governativo il suo Ginnasio, si obbliga, fra le altre condizioni, non solo di provvedere il locale e tutto il materiale necessario, ma di corrispondere altresì all'Erario dello Stato la somma, che a forma della precitata legge richiedesi pel pagamento degli stipendi al personale del Ginnasio, e che per ora è stabilita in annue lire dodicimila cinquecentoquaranta (lire 12,540);

Veduto il bilancio dell'Istruzione Pubblica per l'esercizio 1887-88.

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione,

Abbiamo decretato e decretiamo:

A cominciare dal 1° ottobre 1887 al Ginnasio comunale di Urbino sono conferite tutte le prerogative dei Ginnasi Regi così per gli effetti legali degli studi che vi si compiono, come pei diritti e doveri del personale che vi sarà eletto dallo Stato a termini delle leggi sulla pubblica istruzione; e ciò fino a che saranno adempiuti dal Comune gli obblighi assunti nell'accennata Convenzione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 luglio 1887.

UMBERTO.

COPPINO.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

Il Numero **4826** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduta la legge 13 novembre 1859, n. 3725;

Veduto che per la convenzione passata tra il municipio di Cesena ed il Ministero della Pubblica Istruzione in data 19 gennaio 1887, è stabilito che lo stesso comune, a fine di ottenere che sia dichiarato governativo il suo Ginnasio, si obbliga, fra le altre condizioni, non solo di provvedere il locale e tutto il materiale necessario, ma di corrispondere altresì all'erario dello Stato la somma che a forma della precitata legge richiedesi pel pagamento degli stipendii al personale del Ginnasio, e che, per ora, è stabilita in annue lire undicimilacentosessantotto (L. 11,168);

Veduto il bilancio della Pubblica Istruzione per l'esercizio 1887-88;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione,

Abbiamo decretato e decretiamo:

A cominciare dal 1° ottobre 1887 al Ginnasio comunale di Cesena sono conferite tutte le prerogative dei Ginnasi Regi, così per gli effetti legali come pei diritti e doveri del personale che vi sarà eletto dallo Stato, a termini delle leggi sulla pubblica istruzione; e ciò fino a che saranno adempiuti dal comune gli obblighi assunti nell'accennata convenzione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 luglio 1887.

UMBERTO.

COPPINO.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

Il Numero **4827** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduta la legge 13 novembre 1859, n. 3725;

Veduto che per la Convenzione passata tra il Municipio di Alba e il Governo in data del 28 dicembre 1886, è stabilito che lo stesso comune, a fine di ottenere che sia dichiarato governativo il suo liceo, si obbliga, fra le altre condizioni, non solo di provvedere il locale e tutto il materiale necessario, ma di corrispondere altresì all'Erario dello Stato la somma che, a forma della precitata legge, richiedesi pel pagamento degli stipendi al personale del liceo, e che per ora è stabilita in annue lire diciottomila cinquecentosettantaquattro (L. 18,574);

Veduto il bilancio della Pubblica Istruzione per l'esercizio 1887-88;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

A cominciare dal 1° ottobre 1887 al Liceo comunale di Alba sono conferite tutte le prerogative dei licei Regi, così per gli effetti legali degli studi che vi si compiono, come per i diritti e doveri del personale che vi sarà eletto dallo Stato, ai termini delle leggi sulla pubblica istruzione, e ciò fino a che saranno adempiuti dal comune gli obblighi assunti nell'accennata Convenzione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 luglio 1887.

UMBERTO.

COPPINO.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

Il Numero **4828** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduta la Legge 10 febbraio 1861 per l'istruzione secondaria nelle provincie napoletane;

Veduto che per la Convenzione passata tra il Ministero

della Pubblica Istruzione e il Municipio di Rossano in data 29 gennaio 1887, è stabilito che lo stesso Comune, a fine di ottenere che sia dichiarato governativo il suo Ginnasio, si obbliga, fra le altre condizioni, non solo di provvedere il locale e tutto il materiale necessario, ma di corrispondere eziandio all'Erario dello Stato la somma che a forma della precitata Legge richiedesi pel pagamento degli stipendi al personale del Ginnasio, e che per ora è stabilita in annue lire diciassettemila centotrentasei (17,136).

Veduto il Bilancio della Pubblica Istruzione per l'esercizio 1887-88;

Sulla proposto del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

A cominciare dal 1° ottobre 1887 al Ginnasio Comunale di Rossano sono conferite tutte le prerogative dei Ginnasi regi così per gli effetti legali degli studi, come pei diritti e doveri del personale che vi sarà nominato dallo Stato a termini delle Leggi sulla Pubblica Istruzione; e ciò fino a che saranno adempiuti dal Comune gli obblighi assunti nell'accennata Convenzione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 luglio 1887.

UMBERTO.

COPPINO.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

Il Numero **4839** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduta la deliberazione 3 aprile 1887 del Consiglio comunale di Nuoro, con cui, fra altro, fu proposto un dazio comunale sopra alcuni generi di consumo locale, non contemplati dalla legge del 3 luglio 1864, n. 1827, nè dal legislativo decreto 28 giugno 1866, n. 3018;

Veduto il parere in data del 28 giugno 1887 della Camera di commercio ed arti di Sassari;

Veduto l'articolo 11 dell'allegato *L* alla legge 11 agosto 1870, n. 5784;

Udito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro delle Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Il comune di Nuoro è autorizzato ad esigere un dazio di consumo su alcuni generi di consumo locale non contemplati dalla legge del 3 luglio 1864, numero 1827, nè dal legislativo decreto 28 giugno 1866, n. 3018, in conformità della qui unita tariffa, vista d'ordine Nostro dal Ministro delle Finanze.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 agosto 1887.

UMBERTO.

A. MAGLIANI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

Tariffa.

Porcellana fina d'ogni forma e colore . .	Quintale	L. 3 »
Porcellana ordinaria d'ogni forma e colore	»	» 1 50
Terraglia e majolica fina	»	» 1 »
Palle e pallini di piombo	»	» 1 »

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro delle Finanze
A. MAGLIANI.

Il N. **4857** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per gli Affari dell'Interno e del Tesoro;

Veduto l'articolo 5 della legge 14 luglio 1887, numero 4791;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato l'unito regolamento, che sarà vidimato e sottoscritto d'ordine Nostro dai Ministri proponenti per la esecuzione della citata legge sulla concessione di prestiti ad interesse ridotto, a scopo di aiutare i comuni nell'esecuzione di opere destinate al miglioramento delle condizioni igieniche.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 31 luglio 1887.

UMBERTO.

CRISPI.
MAGLIANI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

REGOLAMENTO *per la esecuzione della legge 14 luglio 1887 sui prestiti ad interesse ridotto allo scopo di agevolare ai comuni l'esecuzione delle opere edilizie di risanamento.*

Articolo 1.

I comuni del Regno, al disotto di 10,000 abitanti, potranno chiedere, per mezzo del Ministero dell'Interno, alla Cassa dei Depositi e Prestiti delle somme a mutuo non superiori alle lire 20,000 ed allo interesse del 3 per 0[0 per la esecuzione dei lavori deliberati dai Consigli comunali in seguito alla legge 14 luglio 1887, n. 4791, e relativi alle acque potabili, ai cimiteri, alle fognature, alle costruzioni dei pubblici macelli e al risanamento dei luoghi abitati.

Articolo 2.

Le domande di mutuo verranno fatte dai Municipi in base a deliberazioni del Consiglio comunale, intesa la Commissione di sanità locale, ed inviate al prefetto della provincia.

Articolo 3.

Queste domande dovranno essere corredate dei documenti qui sotto indicati:

a) Una copia della deliberazione del Consiglio comunale in cui deve essere determinato l'oggetto del prestito all'interesse del 3 per cento, il suo ammontare non superiore alle lire 20,000; il periodo di tempo, non eccedente i 30 anni, entro il quale il comune intende di estinguere il mutuo, e deve essere determinata l'annualità di ammortamento del prestito, da garantirsi colle delegazioni sulla sovrimposta ai terreni e ai fabbricati;

b) Una copia della perizia del progetto e in doppio esemplare le piante e i disegni delle opere, quando si tratti di costruzione;

c) Un progetto dimostrativo dello stato finanziario del comune, accompagnato da un esemplare del suo bilancio corrente, autenticato dal prefetto della provincia;

d) L'attestazione del prefetto con cui venga dichiarato che il comune può imporre a favore della Cassa dei Depositi e Prestiti la tangente di sovrimposta necessaria per l'ammortamento del mutuo, entro i limiti rispettivamente stabiliti, a seconda dei casi, dagli articoli 50 e 52 della legge 1° marzo 1886, num. 3682, e al seguito di analoga disposizione legislativa che abbia autorizzato l'eccedenza dei limiti stessi.

Articolo 4.

Le domande di mutuo, documentate a norma del precedente articolo previo esame e parere ragionato del Consiglio sanitario della provincia, saranno dal prefetto sottoposte alla approvazione della Deputazione provinciale e trasmesse col detto parere al Ministero dello Interno per la emissione del decreto di cui all'articolo 3 della legge 14 luglio 1887, n. 4791.

Articolo 5.

Sui progetti presentati il Ministero dell'Interno potrà chiedere il parere di una Commissione composta d'ingegneri esperti nell'edilizia sanitaria.

Articolo 6.

Il Ministero dell'Interno pagherà alla Cassa Depositi e Prestiti la differenza fra lo interesse del 3 per cento a carico dei Comuni, e quello stabilito dal Ministero del Tesoro per i prestiti a scopo igienico, o in mancanza, di un saggio d'interesse eccezionale per questa categoria di mutui fra quello stabilito per i prestiti ordinari.

Articolo 7.

La somministrazione del prestito si farà col concorso del prefetto ed in rate, le quali non potranno essere meno di due, pagabili: la prima quando i lavori di costruzione e di riattamento siano giunti a metà, su analoga dichiarazione del prefetto, l'altra in base al nulla osta del Ministero dell'Interno, da rilasciarsi, dopo che i lavori di costruzione o di riattamento siano compiuti e regolarmente collaudati.

Articolo 8.

Indipendentemente dalla sorveglianza che potrà essere stabilita dal municipio interessato, le opere saranno, occorrendo, visitate o invigilate per conto del Governo da un ingegnere esperto nell'edilizia sanitaria, che sarà destinato caso per caso direttamente da esso o in seguito a proposta della Prefettura.

Articolo 9.

Compiuti i lavori, essi verranno collaudati colle solite norme da un uffiziale del Genio civile, o da un ingegnere igienico da assegnarsi, e dell'atto di collaudo sarà compilato regolare processo verbale da trasmettersi in copia al Ministero dell'Interno insieme ad un peculiare rapporto del prefetto.

La collaudazione non sarà valida definitivamente se non dopo essere stata ratificata dal Ministero dell'Interno.

Articolo 10.

Per i prestiti ad interesse ridotto saranno accolte di preferenza le domande di quei Comuni che sono provvisti di tutti i regolamenti prescritti dalla legge sull'Amministrazione comunale e provinciale, o che per la misura elevata delle imposte, per le gravi condizioni economiche o per l'urgenza dei lavori avranno dimostrato di essere più bisognosi dell'aiuto del Governo.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro dell'Interno: CRISPI.

Il Ministro del Tesoro
A. MAGLIANI.

Il Direttore della sanità pubblica
L. PAGLIANI.

Il N. **MMDCXXXIX** *(Serie 3ª parte supplement.), della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduta la deliberazione del Consiglio comunale di Siena, presa nella seduta del giorno 20 dicembre 1886, colla quale si approvano alcune modificazioni allo statuto del Monte dei Paschi di Siena, già proposte dalla Deputazione del Monte nelle sue adunanze 10 agosto 1885 e 5 gennaio 1886;

Veduto il Nostro decreto 11 novembre 1886, n. MMCCCXLII (Serie 3ª parte supplementare), con cui si approvano le modificazioni agli articoli 2, 6, 7, 24, 25 e 28 dello statuto del Monte dei Paschi di Siena approvato con R. decreto 8 dicembre 1872, n. CCCCXCVII (Serie 2ª parte supplementare);

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo 1.

All'articolo terzo dello statuto del Monte dei Paschi di Siena è aggiunto il seguente capoverso:

« *g)* in sovvenzioni alle sezioni che gli sono unite e « nei limiti stabiliti dagli speciali statuti delle medesime. »

Articolo 2.

All'articolo quarto dello statuto predetto è sostituito il seguente:

« Articolo 4. — Il Monte pio impiega il danaro imprestando sopra pegni di ori, mobili, masserizie e simili. »

Articolo 3.

Il primo periodo dell'articolo nono è modificato come appresso:

« Articolo 9. — I depositi possono essere liberi e vincolati, « nominativi ed al portatore, questi ultimi però a scadenza. »

Il resto come nel testo attuale.

Articolo 4.

All'articolo dodicesimo dopo le parole « provincie toscane » aggiungere le seguenti:

« ed in quelle dell'Umbria e di Massa e nelle provin« cie limitrofe. »

« Osservate le disposizioni di legge, i mutui in contanti « potranno essere ceduti, mediante surrogazione, al Credito « fondiario, riducendoli rimborsabili mediante ammortamento, « nei modi e con le forme stabilite dalla legge (testo « unico) 22 febbraio 1885, n. 2922 (Serie 3ª). »

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello

Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 agosto 1887.

UMBERTO.

GRIMALDI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE DELLA SANITÀ PUBBLICA

CIRCOLARE *ai signori Prefetti sulle misure preventive contro la diffusione del colera nei comuni del Regno.*

Questo Ministero, preoccupato del fatto che alcuni Municipi si trovano spesso incerti sulla linea di condotta da tenere di fronte al pericolo di una epidemia colerica, ritiene opportuno di tracciare in modo preciso le norme che le Autorità devono seguire in tale frangente.

1. Ogni qualvolta un sanitario riconosca in un Comune del Regno individui affetti da *colera*, è tenuto a farne immediatamente denunzia al Sindaco, accompagnandola, per i primi casi, con dichiarazione scritta in cui specifichi i sintomi morbosi sui quali fonda il suo giudizio.

Il Sindaco trasmetterà al Prefetto la denunzia, ed ove si presenti pure per i primi casi qualche dubbio sulla vera natura della malattia, sarà chiamato a stabilirla un sanitario perito nelle indagini bacteriologiche.

2. Intanto, sulla dichiarazione dei sanitario intorno alla natura coleriforme della malattia, l'Autorità Comunale prenderà d'urgenza i provvedimenti più sotto indicati per evitare che la malattia si trasmetta ad altri, disponendo in pari tempo che al malato siano prestate le cure richieste dalla gravità del suo stato.

Tali provvedimenti consisteranno essenzialmente nell'isolamento degli ammalati, nelle misure di precauzione per le persone che li assistono e nella distruzione o disinfezione efficace delle loro materie di dejezione o di vomito, e delle biancherie, panni, effetti letterecci ed altri oggetti esposti ad essere dalle stesse materie contaminati.

a) L'isolamento degli ammalati si otterrà, secondo le contingenze, o col ritenerli nella propria abitazione, allontanandone tutte le persone sane non strettamente necessarie alla loro assistenza; o col trasportarli in apposito locale di isolamento, previamente apprestato dal comune.

In questo secondo caso il trasporto dei malati si dovrà fare con vetture o barelle apposite, che saranno ogni volta diligentemente disinfettate con lavature abbondanti colle soluzioni disinfettanti più innanzi indicate.

b) Per misura di precauzione delle persone che assistono i colerosi, queste si avvertiranno anzi tutto che non corrono pericolo di essere infettate dal contatto o dalla permanenza nello stesso ambiente dei malati, purchè non mantengano le mani od i vestiti insudiciati colle materie fecali o di vomito dei medesimi. Si raccomanderà loro, pertanto, di lavarsi le mani frequentemente colle soluzioni disinfettanti, in special modo prima di prendere alimento, e di sottoporre a tali lavature le loro vesti e calzature ogni volta si abbia ragione di dubitare siano contaminate.

A tal uopo, la camera del malato sarà provvista d'una quantità sufficiente di soluzione acquosa di sublimato corrosivo al 2 per mille, tenuta in recipienti non metallici, e che, ad evitare sbagli pericolosi, si tingerà leggermente con qualche colore di anilina, o vegetale.

In mancanza del sublimato, si dovrà far uso di soluzioni al 5 per cento d'acido fenico o del 5 per mille di acido solforico o cloridrico oppure di altro liquido acido.

c) Le dejezioni degli ammalati si raccoglieranno in vasi contenenti abbondante quantità di soluzioni disinfettanti e preferibilmente di quella sopraindicata di sublimato. In ogni caso non si permetterà mai chè siano gettate nelle strade o in cortili o su letamai; saranno invece raccolte in luoghi appartati, o in latrine, dove si sia sicuri che non possano contaminare le acque.

I recipienti che contennero le dejezioni si laveranno colle stesse soluzioni, e nel luogo di rigetto delle materie si verseranno abbondanti quantità di esse o di cloruro di calce al 5 per cento.

d) Per le biancherie, lane, vestiti, calzature ed effetti letterecci usati dal malato o in qualunque modo insudiciati di materie di dejezione o di vomito, si dovrà preferire la distruzione col fuoco a qualunque mezzo di disinfezione, sopratutto nei primi casi, sebbene non seguiti da morte. Dove per ragione di economia non è possibile ricorrere a questo mezzo, e dove non esistono apparecchi di disinfezione a vapore, si darà la preferenza per disinfettarli alla immersione per 10 o 15 minuti in una soluzione di sublimato corrosivo al 2 per mille, o, in mancanza di questa, alla immersione per mezz'ora in acqua mantenuta bollente.

Gli stessi oggetti, per quanto disinfettati, sarà bene lavarli poi separatamente da quelli delle persone sane e possibilmente in apposite lavanderie.

La disinfezione degli effetti d'uso dei colerosi si dovrà fare man mano che si ricambiano, essendo molto pericoloso il tenerli accumulati sucidi.

e) Avvenuta la morte od ottenutasi la guarigione dell'ammalato, si procederà nel più breve termine a rigorosa disinfezione degli oggetti contenuti nella camera e della camera stessa prima di permetterne l'uso a persone sane.

Si laveranno perciò colla detta soluzione di sublimato corrosivo gli oggetti in questione, il pavimento e le pareti fino all'altezza di due metri e mezzo, scrostando queste in seguito e rimbiancandole.

I pagliericci e materassi saranno di regola bruciati; ed ove si vogliano conservare si dovranno disfare e quindi disinfettare gli involucri e le lane separatamente con la stessa soluzione di sublimato al 2 per mille.

f) Constatata la morte di un coleroso dal medico necroscopo, il cadavere sarà tradotto nel più breve termine in apposita camera mortuaria, per esservi tenuto in osservazione per il tempo stabilito dal regolamento sanitario.

Il trasporto sarà fatto entro cassa di legno, essendo la salma avviluppata in panno bagnato colla solita soluzione di sublimato.

Ai becchini sarà dato mezzo di lavarsi frequentemente colle citate soluzioni disinfettanti.

g) La tumulazione o la cremazione dei cadaveri dei colerosi si farà colle solite cautele delle altre malattie infettive. Non è necessario, salvo per ragione di spazio, di istituire cimiteri appositi, e nulla si oppone a che i cadaveri siano sepolti nelle tombe private dei cimiteri; sibbene è severamente vietato il seppellimento in comune nelle cosidette fosse carnarie.

3. Quando i primi casi di colera si verificano in un circoscritto gruppo di case, specialmente se in cattive condizioni igieniche, si dovrà tentare, ogni qualvolta ciò sia possibile, lo sgombro completo di tutti gli abitanti sani, trasferendoli in case isolate, o in baracche, o sotto tenda, ove saranno tenuti in osservazione mentre si procede al completo risanamento del sito infetto.

Questa misura è raccomandabile nelle stesse condizioni, anche dopo dichiaratasi l'epidemia e particolarmente per gli istituti educativi ed ospitalieri, per le caserme, carceri, ecc.

4. Dichiaratasi l'epidemia in un comune, si stabiliranno, dove difettano, lavatoi pubblici, presso i quali si terranno tini con soluzione di sublimato corrosivo al 2 per mille, da rinnovarsi due volte al giorno, per farvi immergere per 10 minuti, sotto sorveglianza di personale intelligente, tutte le biancherie prima di lavarle. Questa precauzione, intesa a premunire dalla malattia le lavandaie e ad assicurare la disinfezione degli effetti di ammalati non denunziati, non cagiona alcun danno agli oggetti così trattati.

Per dirigere la preparazione delle soluzioni disinfettanti o l'esecuzione delle disinfezioni, si formeranno delle squadre di persone idonee

(farmacisti, studenti di medicina o di farmacia, o garzoni farmacisti), i quali agiscano sotto la direzione dei medici.

5. Sia precetto per le autorità comunali di tenere nella stessa considerazione, in quanto alle misure d'isolamento o disinfezione, tanto i casi leggeri, quanto i gravi di colera, potendo sì gli uni che gli altri divenire egualmente centro di diffusione della malattia.

6. Come norma generale per prevenire questa diffusione, essendo oramai dimostrato che l'acqua è uno dei veicoli principali dei germi del colera, l'autorità comunale procurerà, per quanto è possibile, dove si fa uso di acque di pozzi inquinabili, di correnti scoperte, o di acque condotte in tubi permeabili, di sostituirvi l'uso di acqua di buone sorgenti o per lo meno attinta in località perfettamente immune dalla malattia, oppure di acqua bollita.

7. La stessa Autorità rivolgerà, inoltre, le sue cure a migliorare, per quanto è possibile, l'alimentazione nel comune, col sorvegliare alla salubrità delle derrate e bevande esposte in vendita, coll'impianto di cucine economiche cooperative per la generalità degli abitanti, e con distribuzioni gratuite o a prezzo ridotto di buoni delle medesime o di derrate di prima necessità a quelle persone che per ragione di malattia o di inabilità al lavoro non sono in grado di procurarsi alimenti sani.

8. Questo Ministero fa speciale raccomandazione alle autorità comunali di prendere sempre le disposizioni qui accennate, nel modo più pronto e di curarne l'esecuzione con intelligente e continua sorveglianza; poichè dipende da ciò la loro efficacia sia per impedire l'invasione della malattia quando si manifestano i primi casi, sia per limitarne la diffusione e troncarne i progressi, quando ha preso carattere epidemico.

9. Fino a nuovo ordine sarà vietata l'esportazione degli stracci dai comuni nei quali sia stata o verrà ufficialmente constatata l'epidemia di colera.

10. All'infuori di queste misure preventive è rigorosamente proibito alle autorità comunali, per qualsiasi ragione, di istituire o permettere cordoni sanitari, o di richiedere certificati di provenienza, impedire in qualunque modo la entrata nel comune, imporre quarantene, osservazioni, sequestri o suffumigi alle persone, comunque provenienti da località infette sia per via di terra che di mare.

I contravventori alle disposizioni del presente articolo saranno denunziati all'autorità giudiziaria per essere puniti con pene di polizia, indipendentemente da ogni altra pena, ove il fatto costituisca uno dei reati previsti dal Codice penale.

11. Sono abrogate tutte le disposizioni anteriormente emesse.

12 I signori prefetti sono invitati a diramare la presente a tutte le autorità dipendenti ed a curarne l'osservanza nella rispettiva provincia.

Roma, 22 agosto 1887.

Pel Ministro: DELLA ROCCA.

DIREZIONE GENERALE DEI TELEGRAFI

Avviso.

L'ufficio internazionale delle Amministrazioni telegrafiche, residente in Berna, annunzia l'interruzione della linea fra Moulmein (India) e Bangkok (Siam).

I telegrammi per la Cocincina ed oltre s'istradano via *Singapore*, riscuotendosi le tasse di questa via.

Roma, 20 agosto 1887.

CONCORSI

MINISTERO DELL'INTERNO

È aperto un concorso per titoli per la nomina triennale di un medico visitatore di 2ª categoria con l'onorario di lire 1500 per l'Ufizio sanitario in Palermo.

Gli aspiranti a tale posto debbono far pervenire al Ministero dell'Interno, non più tardi del 15 settembre p. v., le loro domande, corredate dei documenti prescritti dal regolamento 1° marzo 1864, comprovanti:

1° Di avere conseguito in una Università del Regno la laurea di medicina e chirurgia da tre anni almeno;

2° Di avere frequentato assiduamente, per sei mesi almeno, uno dei principali Sifilicomi del Regno, o un Ospedale con apposite sale destinate a cura delle sifilitiche, ed avervi fatto studi clinici sotto la direzione di medici ordinari;

3° Di aver tenuta buona condotta adducendo in prova un certificato del sindaco di ogni comune nel quale hanno fatto dimora nel triennio precedente alla domanda;

4° Di avere compiuto gli anni 25.

Sono riguardati come titoli da valere nel concorso:

L'assistenza prestata in un Sifilicomio od in un Uffizio sanitario del Regno per un anno;

Lo esercizio dell'arte medica nel ramo speciale di malattie veneree o affini;

Le pubblicazioni che trattino di affezioni sifilitiche od affezioni a quelle attinenti.

Roma, 10 agosto 1887.

3 *Il Direttore di Sanità Pubblica.*

MINISTERO DELLA GUERRA

Manifesto

Concorso per la nomina di professori straordinari nei Collegi militari.

È aperto un concorso per titoli ai seguenti posti di professore straordinario nei Collegi militari:

Collegio di Milano.

1 Professore di Storia e Geografia.
1 Id. di Fisica, Chimica e Scienze naturali.
1 Id. di Disegno.

Collegio di Firenze.

1 Professore di Fisica, Chimica e Scienze naturali.

Collegio di Roma.

1 Professore di Storia e Geografia.
1 Id. di Matematica.
1 Id. di Fisica, Chimica e Scienze naturali.

Collegio di Napoli.

1 Professore di Fisica, Chimica e Scienze naturali.

Collegio di Messina.

1 Professore di Matematiche.
2 Professori di Storia e Geografia.

L'insegnamento da impartirsi dai detti professori potrà variare da 12 a 16 ore per settimana. L'assegnamento annuo pei professori di lettere e scienze è stabilito in lire 1800, pel professore di disegno in lire 1500.

L'anno scolastico comincia col 1° ottobre e termina verso la metà del luglio successivo. Gl'insegnanti sono però tenuti, nel periodo delle vacanze, ad intervenire nelle Commissioni d'esami ove la loro opera fosse necessaria. Perciò è loro vietato di dare lezioni private a giovanetti aspiranti alla ammissione nei Collegi militari e di darne ai aspiranti ad Istituti militari superiori senza l'autorizzazione del Comando del rispettivo Collegio.

Per i primi tre mesi del prossimo anno scolastico i professori che saranno assunti alle cattedre saranno considerati come in esperimento e il Ministero si riserva la facoltà di licenziarli entro questo periodo di tempo come si riserva la stessa facoltà anche nel corso degli anni scolastici qualora si rendessero immeritevoli di proseguire nell'insegnamento.

La nomina di professore straordinario potrà pure essere revocata al termine di ciascun anno scolastico.

Non sono ammessi al concorso, o saranno posti fuori concorso, coloro che non fossero provvisti della abilitazione legale all'insegnamento nei Licei o negli Istituti tecnici o in Istituti superiori.

Coloro che intenderanno concorrere dovranno farne domanda in carta da bollo da una lira e inviarla, corredata del predetto titolo di abilitazione e di tutti quegli altri titoli o documenti che credessero atti ad avvalorarla, al comandante del Collegio dove desiderano la cattedra, non più tardi del 12 settembre prossimo venturo.

Nella domanda ciascun concorrente dovrà indicare il suo recapito e il Collegio ove aspira assumere l'insegnamento.

Roma, addì 21 agosto 1887.

Pel Ministro

Il Segretario Generale: CORVETTO.

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

Essendo vacante nel R. Istituto di Belle Arti di Firenze il posto di professore di ornato, retribuito coll'annuo stipendio di lire tremila (lire 3000), s'invitano coloro che desiderassero concorrere al suddetto posto a presentare a questo Ministero, entro il trenta (30) settembre 1887, la loro domanda scritta su carta bollata da una lira, e corredata dei titoli e documenti necessari a dimostrare la loro capacità a tale insegnamento.

Le domande che perverranno più tardi del giorno stabilito non saranno accettate, e dei documenti redatti in contravvenzione alla legge sul bollo, non sarà tenuto conto alcuno

Il vincitore del concorso sarà eletto per un biennio, scorso il quale potrà esser confermato stabilmente.

Roma, 17 agosto 1887.

Il Direttore generale

3 FIORELLI.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA

E' aperto in Roma, presso il Ministero della Pubblica Istruzione, un pubblico concorso per titoli alle seguenti cattedre della Regia scuola normale femminile di Milano:

a) Lettere italiane cui va annesso lo stipendio di lire 2160;

b) Disegno cui va annesso lo stipendio di lire 1200.

Gli aspiranti al concorso devono presentare domanda sopra carta da bollo da lire 1 20 e provare con legali documenti di possedere i requisiti richiesti dall'articolo 206 (1) della legge 13 novembre 1859 sulla pubblica istruzione.

A detti documenti i signori concorrenti dovranno pure unire il certificato di nascita, un attestato medico, debitamente legalizzato, comprovante la loro sana e robusta costituzione fisica, la fedina criminale e condotta morale.

Il tempo utile per la presentazione al Ministero della Pubblica Istruzione (Divisione dello insegnamento primario) delle domande d'inscrizione al concorso scade con il giorno 15 settembre prossimo.

I concorrenti indicheranno nella domanda e con la massima esattezza, il rispettivo domicilio, affinchè possano loro essere fatte le comunicazioni occorrenti, e dei documenti uniti alla domanda stessa, compileranno un elenco speciale.

Dal Ministero della Pubblica Istruzione il giorno 19 di agosto del 1887.

Il Direttore Capo della Divisione per l'insegnamento primario

NISIO.

(1) Articolo 206 della legge 13 novembre 1859:

« Non verranno ammessi al concorso se non coloro che siano dottori aggregati o laureati nella Facoltà cui si riferisce la materia dell'insegnamento al quale si vuol provvedere, ovvero siano in possesso d'un altro titolo legale, da cui consti dei loro studi e della loro capacità circa le materie del concorso. Il Ministero però potrà dispensare da questi requisiti le persone note per la dottrina in tali materie. »

R. Educatorio femminile di S. Anna in Perugia

In questo R. Istituto sono vacanti nel corso superiore:

1. Un posto d'insegnante di lingua italiana — storia — geografia — diritti e doveri;
2. Un posto d'insegnante di aritmetica — contabilità — e scienze naturali.

Se ne dichiara aperto il concorso da oggi a tutto il 31 agosto prossimo venturo.

Le aspiranti dovranno unire alla domanda i seguenti documenti:

1. Certificato di moralità;
2. Fede di nascita;
3. Certificato di sana costituzione fisica;
4. Certificato di abilitazione all'insegnamanta al quale aspirano, conseguito in uno degli Istituti superiori di magistero femminile, o in qualche R. Università;
5. Tutti quegli altri documenti che le aspiranti crederanno opportuni, e in special modo quelli che provino d'aver atteso da qualche tempo all'insegnamento in altro Istituto pubblico, potendo questa circostanza formare titolo di preferenza nella scelta.

Ai due posti oltre l'alloggio, il vitto, l'imbiancatura e il servizio sanitario è assegnato l'annuo stipendio di L. 850 pagabili a rate mensili posticipate.

Oltre l'obbligo dell'insegnamento alle 4 classi del corso superiore le docenti avranno quello di sorvegliare, in concorso delle docenti del corso inferiore, le educande nelle ore di studio e di ricreazione. A tal uopo esse dovranno convivere nell'Istituto, ma verrà loro concesso un mese di vacanza.

La nomina avrà luogo per decreto Ministeriale e le elette dovranno trovarsi al posto non più tardi del 10 settembre prossimo venturo.

L'anno scolastico si apre nel R. Educatorio col 10 di settembre e si chiude col 30 giugno di ogni anno.

Perugia, 31 luglio 1887.

2 *Il Prefetto Presidente*, B. MARAMOTTI.

CONSIGLIO DI VIGILANZA

DEL REALE EDUCATORIO MARIA-ADELAIDE IN PALERMO

A norma dell'articolo 15 dello statuto organico approvato con Regio decreto del 28 maggio 1885 è aperto il concorso ad un posto di insegnante per il disegno di paesaggio, animali, figure e acquarello, con l'annuo stipendio di lire 1000, e con l'aumento del decimo in ogni sei anni di servizio.

La nomina sarà fatta con decreto Ministeriale ed i servizi prestati saranno computati per la pensione a norma delle discipline vigenti per gli insegnanti delle scuole secondarie.

Gli aspiranti dovranno far pervenire le loro domande al presidente del Consiglio non più tardi del 15 settembre p. v., corredandole dei documenti richiesti dalla legge pei posti governativi.

Palermo, 12 agosto 1887.

2 *Il Prefetto Presidente.*

ELENCO *dei cittadini italiani morti nel Distretto consolare di Trieste, e la*

Num. d'ordine	Cognome, Nome, Paternità e Maternità	Luogo di nascita	Domicilio	Dimora
1	Menegatto Luigi di Domenico e di	Tauriano	Tauriano	Trieste
2	Abido Augusto di Agapito e di Maria	Trieste	Venezia	»
3	Cascutti Vittorio di illegittmo e di Catterina	»	Palmanova	»
4	Rossi Rosina di Luigi e di Maddalena	»	Cividale	»
5	Viezi Orsola di Domenico e fu Elisa	Davea	San Daniele	»
6	Zilli Luigi fu Sebastiano e fu Domenica	Udine	Udine	»
7	Ruberti Gemma di Giovanni e di Giuseppa	Venezia	Venezia	»
8	Dell'Agata Amelia di Antonio e di Faustina	Palmanova	Palmanova	»
9	Narduzzi Anna di illegittimo e di Gabriella	Trieste	S. Foca	»
10	Dellalibera Lazzaro di Felice e di fu Teresa	Odezzo	Odezzo	»
11	Collesig Angela Adelaide di fu Giovanni e fu Luigia	Venezia	Susans	»
12	Sinusi Maria fu Francesco e di Catterina	Trieste	Codroipo	»
13	Botter Antonio di Giuseppe e di Luigia	Treviso	Treviso	»
14	Trabucco Maria di Nicolò e di Maria	Trieste	Venezia	»
15	Miani Maria di Antonio e di Giovanni	»	Cividale	»
16	Cozzi Maria fu Pietro e fu Lucia	»	Travesi	»
17	Cesca Carolina di Antonio e di Maria	»	Treviso	»
18	Cattaruzza Albina di Innocente e di Adelaide	Sedriono	San Giorino	»
19	Scolz Lucio fu Giuseppe e fu Orsola	S. Giorgio	San Giorgio	»
20	Gori Giuseppe fu Giuseppe e fu Maria	Privano	Udine	»
21	Tavella Rosa fu Felice e di Carmela	Trieste	Morfetta	»
22	Grazuissi Leopoldo fu Lodovico e di	Dromonti	Caneva	Ossero
23	Delbianco Giovanni Battista di Nicolò e fu Maria	Meduno	Udine	Trieste
24	Sinigaglia Guido di Vittorio e di Giuseppa	Trieste	Lugo	»
25	Pellegrina Eugenio di Giacomo e di Anna	»	Rivolato	»
26	Roveri Anna di Domenico e di Regina	»	Udine	»
27	Chivilò Oreste di Antonio e di Luigia	»	»	»
28	Brandolisio Valeria di Celeste e di Domenica	»	Maniago	»
29	Forni Virginia di Antonio e di Antonia	»	Udine	»
30	Brun Carolina di Michele e di Maria	Poffabbio	Maniago	»
31	Colombo Fra Salvatore fu Pasquale e fu Giulia	Senigallia	Ancona	»
32	Zanetti Luigi fu Luigi e fu Catterina	Cavazza	Udine	»
33	Bellina Rismondo di illegittimo e di Anna	Trieste	»	»
34	Colledani Maria fu Marcello e fu Catterina	Clanzetto	»	»
35	Concian Nicola fu Francesco fu Catterina	»	»	»
36	Verzura Carolina di Pietro e di Orsola	Trieste	Genova	»
37	Delpon Giovanna fu Luca e di Orsola	Servola	Manisio	»
38	Schiavon Giovanni di Prosdoccino e di Giovanna	Trieste	Venezia	»
39	Forni Luigia di Antonio e di Antonia	»	Udine	»
40	Pellegrino Ferdinando di Giacomo e di Anna	»	»	»
41	Lucchi Dante di Oreste e F.ca Gazet	»	Firenze	»
42	Angeli Libera di Sante e Felicita Pontini	Vivaro	Udine	»

cui morte giunse a notizia del R. Consolato durante il mese di luglio 1887.

Stato	Religione	Condizione	Età	Data della morte	Genere di malattia	*Osservazioni*
coniugato	cattolica	facchino	anni 41	26 giugno 1887	flemmone	
celibe	»	scritturale	» 19	28 »	tubercolosi	
»	»	—	mesi 11	29 »	eclampsia	
nubile	»	—	anni 3 mesi 9	1° luglio 1887	idrocefalo acuto	
coniugata	»	casalinga	anni 62	»	carcinonia	
vedova	»	facchino	» 76	»	pleurite	
nubile	»	—	anni 1 mesi 1	»	gastro-enterite	
»	»	fornelli ta	anni 17	»	endocardite	
»	»	—	giorni 17	»	eclampsia	
»	»	falegname	anni 33	6 »	vajolo	
coniugata	»	sarta	» 52	»	cancro del piloro	
nubile	»	privata	» 8	8 »	carie del femore	
coniugato	»	calzolaio	» 29	9 »	peritonite	
nubile	»	—	» 1	»	gastro-enterite	
»	»	—	anni 1 mesi 2	11 »	pneumonite cas.	
»	»	casalinga	anni 23	15 »	avvelenamento con acido	
»	»	—	anni 2 mesi 4	»	vajolo	
»	»	lattivendolo	» 1 » 4	»	scarlattina	
vedovo	»	casalinga	anni 67	»	neoplasmo della faccia	
»	»	tessitore	» 67	16 »	marasmo senile	
coniugata	»	riscuotitore	» 41	»	vizio cardiaco	
—	—	stagnaro	» 37	17 »	annegamento	
coniugato	cattolica	facchino	» 36	18 »	insolazione	
celibe	»	—	» 4	»	scarlattina	
»	»	—	» 6	»	»	
»	»	—	giorni 15	»	broncopneumonite	
»	»	—	mesi 6	»	vajolo	
»	»	—	giorni 18	»	eclampsia	
»	»	—	anni 5	19 »	scarlattina	
»	»	—	anni 1 mesi 6	»	tubercolosi	
»	»	laico cappuccino	anni 73	»	idrope gener.	
»	»	tessitore	» 46	20 »	tubercolosi	
»	»	—	mesi 3	»	catarro gastro	
»	»	giornaliere	anni 22	22 »	pleurite	
coniugato	»	mastro murate	» 60	»	vizio cardiaco	
nubile	»	carpentiere	» 20	»	tubercolosi	
vedova	»	servente	» 32	23 »	»	
celibe	»	—	anni 3 mesi 6	»	peritonite	
»	»	—	anni 4	»	scarlattina	
»	»	—	» 2	24 »	»	
»	»	—	» 2	»	pneumonite	
»	»	—	» 6	26 »	meningite	

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

Il telegrafo ci ha recato un sunto del discorso pronunziato dal presidente del Consiglio, ministro delle finanze, di Francia, sig. Rouvier, in occasione del banchetto che gli venne offerto da un certo numero di commercianti parigini all'Hôtel Continental.

In tale discorso il signor Rouvier, dopo di aver parlato della necessità di non aumentare le spese e di sistemare meglio la distribuzione delle imposte senza aggravarle, accennò a ciò che l'attuale ministero già fece per la semplificazione dei servizi amministrativi ed a ciò che esso intende fare ulteriormente, se gliene sarà lasciato il tempo. Disse poi delle difficoltà parlamentari di ogni specie che il gabinetto ha dovuto vincere, delle discussioni aspre che gli sono state suscitate contro, del rumore che si levò quando egli, l'oratore, disse che l'attuale ministero di Francia non è un ministero di combattimento, ma un ministero costituitosi per amministrare gli affari del paese, rispettando le pubbliche libertà.

Riconobbe che la dichiarazione di non essere un governo di combattimento, isolatamente presa, si poteva interpretare, come fu interpretata, in maniere diverse.

Poi soggiunse e conchiuse: « Lo ridico in questo momento. Semprechè ci si chiederà di far la guerra ad una parte della rappresentanza nazionale, noi risponderemo: no. Il governo deve prima d'ogni cosa rispettare le libertà pubbliche, quelle che crearono la repubblica e che le fanno onore.

« A coloro che ci chiedono nuove dichiarazioni, rispondiamo che non ne facciamo. È falso che i nemici della repubblica si sieno introdotti nel governo. Abbiamo dichiarato, nell'assumere il potere, che eravamo un ministero di concentrazione repubblicana; siamo liberi da ogni impegno, da ogni personalità. Non riceviamo l'ispirazione da nessuno, non siamo i prigionieri di nessuno.

« Non abbiamo dichiarato la guerra a nessuna frazione del partito repubblicano; noi vogliamo costituire una grande maggioranza repubblicana.

« Il male sarebbe in una politica che dividesse i figli d'una stessa nazione il giorno del pericolo.

« Se abbiamo detto che la repubblica dev'essere liberale e aperta a tutti, con ciò non abbiamo mai voluto dire che convenisse fare una parte qualunque nel governo agli avversari della repubblica. Applicheremo a tutti la legge comune.

« È nostro dovere di riconquistare gli elettori che per un istante hanno abbandonato la repubblica. Bisogna ricondurre alla repubblica le migliaia d'elettori che per un istante se ne sono scostati. Si è con una politica savia e aperta a tutti che si potrà riconquistare il terreno perduto nelle ultime elezioni. Il nostro dovere è di lavorare a questo scopo nell'interesse della repubblica e della patria. »

I giudizi della stampa francese sopra il discorso del sig. Rouvier sono, come è naturale, diversi ed opposti a seconda dei partiti politici ai quali i giornali appartengono.

I fogli radicali lo giudicano meno che inconcludente per la parte amministrativa e pessimo per la parte politica, pel motivo che l'oratore non ha detto nulla di risolutamente avverso ai fautori della monarchia. I fogli repubblicani, opportunisti e moderati lo lodano, sebbene trovino anch'essi che il presidente del Consiglio è stato troppo sobrio nel parlare degli avversari della repubblica.

Per un esempio, la *France*, radicale, dice:

« Il discorso del signor Rouvier, aspettato con così grande impazienza dai ministeriali che prevedevano delle dichiarazioni ostili alla destra, non ha corrisposto ai loro desiderii. Il primo ministro non ha pronunziato alcuna di quelle parole che assumono il valore di una parola d'ordine. Egli non ha nulla fatto per procurare ai suoi amici il terreno elettorale che loro manca. Il famoso equivoco continua a sussistere tanto per gli amici del gabinetto come per i loro avversari. Non è stato un discorso da presidente del Consiglio, e ancor meno il discorso di un capo di partito. Fu il discorso di un relatore del bilancio ed anzi del timido relatore di un bilancio conservatore. »

Il *National* dice che ciò che il signor Rouvier chiede ai deputati di destra non è il loro voto, ma i loro elettori.

« Non si può parlare un linguaggio più categorico.

« Il che non vuol dire che l'equivoco sia compiutamente dissipato. Per eccellente che questo discorso sia stato, si richiede dell'altro. Dopo la dichiarazione ministeriale devono venire i fatti. »

Il *Petit National* elogia l'accento di profonda sincerità che traspari-sce da tutto il discorso, ma soggiunge:

« Dal punto di vista puramente politico il signor Rouvier non si rende forse abbastanza conto di ciò che esigono le circostanze, nelle quali egli ha assunto il potere. Egli non sembra comprendere che la evoluzione, o, se si vuole, il nuovo contegno della destra impone ai ministri della repubblica un linguaggio che prima sarebbe sembrato inutile.

« Nel suo discorso il signor Rouvier non ha fatto che riprodurre, con qualche maggior colore, le dichiarazioni contenute nei discorsi che egli ha pronunziati alla Camera. Se ne aspettava qualche cosa di più. Una parola decisiva non fu pronunziata. E però i giornali reazionari continuano il loro giuoco dandosi a vedere entusiasti del linguaggio tenuto dal presidente del Consiglio. »

Il *Temps*, la *Liberté*, altri giornali, levano a cielo, senza alcuna riserva il discorso. Quest'ultimo foglio si esprime così:

« Il signor Rouvier ha mantenuto con grande energia il suo programma della repubblica aperta a tutte le buone volontà, a tutte le conversioni sincere, ai rassegnati degli antichi partiti, come agli stanchi del radicalismo.

« La nostra maggioranza è aperta alle sue due ali, egli disse, da una parte, ai vecchi repubblicani ai quali noi non domandiamo alcuna abdicazione, dai quali non esigiamo alcun *credo*, e dall'altra parte a quelli che, accettando la repubblica, vogliano entrarvi senza alcun secondo fine ».

Ciò, esclama la *Liberté* è più e meglio di qualsivoglia *concentrazione repubblicana*; questa è bella e buona concentrazione nazionale. Laonde noi felicitiamo il signor Rouvier di averne anch'egli riconosciuta e bandita la necessità. »

Telegrafano da Vienna allo *Standard* che i negoziati relativi alla questione bulgara continuano attivamente fra i diversi gabinetti.

Si crede, dice il corrispondente, che le divergenze non riguardino che la forma da darsi alla espressione della volontà delle potenze le quali tutte si sono messe d'accordo, fino dapprincipio, sul merito della questione. Esse probabilmente consentiranno alla proposta russa in modo indiretto rispondendo alla nota turca in guisa da dimostrare che esse hanno adottato le vedute della Russia.

Da Pietroburgo telegrafano alla *Koelnische Zeitung* che la risposta data dalla *Norddeutsche Zeitung* al manifesto del principe di Coburgo ha prodotto buona impressione sul governo ma non sulla società russa la quale sembra avere per precetto di non fidarsi della Germania per quanto essa si mostri russofila.

« I russi, dice il corrispondente, non possono credere che la Germania non avrebbe potuto impedire l'andata del principe di Coburgo in Bulgaria se veramente le fossero stati a cuore gli interessi della Russia. Qui si dubita che il principe di Bismarck voglia impigliare la Russia in Bulgaria per impedirle di agire vigorosamente in altre questioni europee. Del pari qui si considera erronea l'opinione che la Russia si comporti mollemente verso il principe di Coburgo per diminuirne la stima agli occhi dei bulgari. Il malcontento che lo czar e la società russa provano presentemente, massime dopo il manifesto, contro il principe Ferdinando è così intenso come era quello che loro ispirava il principe di Battemberg ».

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

FILIPPOPOLI, 21. — Il principe Ferdinando, avendo assistito oggi al servizio cattolico monsignor Menini, vicario apostolico di Sofia e Filippopoli, voleva issare la bandiera francese, ma il console di Francia lo invitò ad astenersene. Allora il vescovo ha issato la bandiera pontificia.

SIMLA, 22. — Si crede che la ribellione dell'Afganistan sia stata repressa.

BRINDISI, 22. — Il duca di Connaught si è imbarcato sul piroscafo *Gwalior* della *Peninsulare*, diretto ad Alessandria d'Egitto.

MARSIGLIA, 22. — È scoppiato un grande incendio nei boschi situati presso Carri

NAPOLI, 22. — È giunto stamane l'onorevole Ministro Zanardelli. Egli si è recato a visitare i tribunali, ricevendo poscia la magistratura ed il prefetto. Dopo informatosi di ogni cosa, l'on. guardasigilli espresse la propria soddisfazione.

DOMODOSSOLA, 22. — La Conferenza circa la questione del Sempione venne rinviata alla settimana ventura, l'ingegnere Cadolini essendo indisposto.

BARCELLONA, 20. — È arrivato e proseguì per la Plata il piroscafo *Europa*, della linea *La Veloce*.

NEW-YORK, 22. — Si telegrafa da Lima che il ministro delle finanze è dimissionario.

MARSIGLIA, 22. — L'incendio scoppiato nei boschi presso Carri è finito.

I danni sono gravi.

SOFIA, 22. — L'agente diplomatico di Germania, barone di Thielmann, ha ricevuto l'ordine di partire per Darmstadt ove è stato nominato ministro di Prussia.

Oggi le bandiere tedesca e francese non furono issate, malgrado la ricorrenza del natalizio di Re Milano.

COSTANTINOPOLI, 22. — L'agente di Bulgaria, Vulkovich, comunicò al Gran Visir il seguente telegramma:

« In occasione del suo arrivo a Filippopoli, il principe Ferdinando di Coburgo m'incarica di presentare al Sultano i suoi sentimenti devoti e leali e l'assicurazione del sincero rispetto dei suoi obblighi verso il Sultano, che S. A. sarà lieto di presentare personalmente allorchè il Sultano troverà il momento opportuno.

« Firmato: Stoiloff. »

BERLINO, 22. — Il *Reichsanzeiger* annunzia che continua il miglioramento segnalato nello stato di salute dell'imperatore e che i dolori sono ora meno frequenti e meno intensi.

Telegramma meteorico dell'Ufficio centrale di meteorologia

Roma, 22 agosto 1887.

Alte pressioni Francia 767; depressioni Haparanda (749), Ungheria (755), Lisbona (759). Barometro Svizzera 765, Veneto 758, Sardegna Sicilia 760.

Ieri pioggia con temporali alta e media Italia con venti occidentali.

Stamane piovoso a Belluno, coperto Marche, sereno altrove con venti settentrionali al Sud, occidentali altrove.

Probabilità:

Venti generalmente del 4° quadrante da deboli a moderati. Cielo vario con qualche pioggia.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

FATTE NEL REGIO OSSERVATORIO DEL COLLEGIO ROMANO
IL GIORNO 22 AGOSTO 1887

Il barometro è ridotto a 0° ed al livello del mare.
L'altezza della stazione sopra il livello del mare è di metri 49,65.

Barometro a mezzodì = 760,4

Termometro centigrado . { Massimo = 26,8 ; Minimo = 15,0 }

Umidità media del giorno . { Relativa = 52 ; Assoluta = 9,75 }

Vento dominante: W fresco.
Stato del cielo: quasi sereno.
Pioggia poche goccie nel pomeriggio

BOLLETTINO METEORICO

DELL'UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA

Roma, 22 agosto.

STAZIONI	Stato del cielo 7 ant.	Stato del mare 7 ant.	TEMPERATURA	
			Massima	Minima
Belluno	piovoso	—	15,7	9,7
Domodossola	sereno	—	20,6	11,2
Milano	sereno	—	20,8	12,4
Verona	1/2 coperto	—	20,0	15,9
Venezia	coperto	calmo	22,5	14,5
Torino	sereno	—	21,6	14,4
Alessandria	sereno	—	20,5	11,8
Parma	sereno	—	21,5	14,5
Modena	1/4 coperto	—	23,8	16,5
Genova	sereno	calmo	23,0	16,7
Forlì	1/2 coperto	—	23,2	17,0
Pesaro	3/4 coperto	mosso	23,3	13,0
Porto Maurizio	sereno	mosso	25,3	15,3
Firenze	sereno	—	22,2	12,1
Urbino	sereno	—	18,7	13,1
Ancona	3/4 coperto	agitato	32,1	—
Livorno	1/4 coperto	legg. mosso	23,2	13,0
Perugia	sereno	—	19,9	11,5
Camerino	1/4 coperto	—	19,2	11,9
Portoferraio	sereno	calmo	27,8	19,0
Chieti	sereno	—	22,7	12,4
Aquila	sereno	—	17,5	11,0
Roma	sereno	—	24,3	15,0
Agnone	sereno	—	19,8	9,9
Foggia	sereno	—	32,5	18,0
Bari	1/4 coperto	calmo	31,2	20,2
Napoli	sereno	calmo	25,0	18,1
Portotorres	1/4 coperto	legg. mosso	—	—
Potenza	sereno	—	25,0	13,0
Lecce	1/2 coperto	—	31,8	22,0
Cosenza	3/4 coperto	—	30,8	18,2
Cagliari	sereno	calmo	32,0	20,0
Tiriolo	—	—	—	—
Reggio Calabria	1/4 coperto	legg. mosso	29,8	24,7
Palermo	1/2 coperto	calmo	33,4	18,4
Catania	sereno	calmo	31,5	24,0
Caltanissetta	sereno	—	29,6	17,0
Porto Empedocle	sereno	legg. mosso	30,8	24,2
Siracusa	1/4 coperto	calmo	31,5	23,0

Listino Officiale della Borsa di commercio di Roma del dì 22 agosto 1887.

VALORI AMMESSI A CONTRATTAZIONE IN BORSA	GODIMENTO	Valore nominale	Capitale versato	PREZZI IN CONTANTI	Corso Med.	PREZZI NOMINALI
RENDITA 5 0/0 prima grida	1° luglio 1887	—	—	»	»	»
RENDITA 5 0/0 seconda grida	—	—	—	»	»	98 02 ½ cont.
Detta 3 0/0 prima grida	1° aprile 1887	—	—	»	»	»
Detta 3 0/0 seconda grida	id.	—	—	»	»	65 »
Certificati sul Tesoro Emissione 1860-64	id.	—	—	»	»	»
Obbligazioni Beni Ecclesiastici 5 0/0	id.	—	—	»	»	93 85
Prestito Romano Blount 5 0/0	id.	—	—	98	98	»
Detto Rothschild 5 0/0	1° giugno 1887	—	—	»	»	99 40
Obbligazioni municipali e Credito fondiario.						
Obbligazioni Municipio di Roma 5 0/0	1° luglio 1887	500	500	»	»	»
Dette 4 0/0 prima emissione	1° aprile 1887	500	500	»	»	»
Dette 4 0/0 seconda emissione	id.	500	500	»	»	»
Detto 4 0/0 terza emissione	id.	500	500	»	»	492 »
Obbligazioni Credito Fondiario Banco Santo Spirito	id.	500	500	»	»	480
Dette Credito Fondiario Banca Nazionale	id.	500	500	»	»	484 ½
Azioni Strade Ferrate.						
Azioni Ferrovie Meridionali	1° luglio 1887	500	500	»	»	768 »
Dette Ferrovie Mediterranee	id.	500	500	»	»	»
Dette Ferrovie Sarde (Preferenza)	id.	250	250	»	»	»
Dette Ferrovie Palermo, Marsala, Trapani 1ª e 2ª Emiss.	1° aprile 1887	500	500	»	»	»
Azioni Banche e Società diverse.						
Azioni Banca Nazionale	1° luglio 1887	1000	750	»	»	2200 »
Dette Banca Romana	id.	1000	1000	»	»	»
Dette Banca Generale	id.	500	250	»	»	»
Dette Banca di Roma	id.	500	250	»	»	855
Dette Banca Tiberina	id.	200	200	»	»	574 »
Dette Banca Industriale e Commerciale	1° aprile 1887	500	500	»	»	709
Dette Banca Provinciale	id.	250	250	»	»	281 »
Dette Società di Credito Mobiliare Italiano	1° luglio 1887	500	400	»	»	1005 »
Dette Società di Credito Meridionale	id.	500	500	»	»	571 »
Dette Società Romana per l'Illuminazione a Gaz	1° gennaio 1887	500	500	»	»	»
Dotte Società detta (Certificati provvisori)	id	500	433	»	»	»
Dette Società Acqua Marcia	1° luglio 1887	500	500	»	»	2160 »
Dette Società Italiana per Condotte d'acqua	id.	500	250	»	»	518 »
Dette Società Immobiliare	id.	500	280	»	»	»
Dette Società dei Molini e Magazzini Generali	id.	250	250	»	»	288 »
Dette Società Telefoni ed applicazioni Elettriche	—	100	100	»	»	»
Dette Società Generale per l'illuminazione	1° gennaio 1886	100	100	»	»	105 »
Dette Società Anonima Tramway Omnibus	id.	250	250	»	»	308 »
Detto Società Fondiaria Italiana	1° luglio 1887	250	250	»	»	364 »
Dette Società Fondiaria nuove	—	150	—	»	»	336 »
Dette Società delle Miniere e Fondite di Antimonio	1° ottobre 1885	250	250	»	»	»
Dette Società dei Materiali Laterizi	1° aprile 1887	250	250	»	»	»
Azioni Società di assicurazioni.						
Azioni Fondiarie Incendi	—	500	100	»	»	515 »
Dette Fondiarie Vita	—	250	125	»	»	275 »
Obbligazioni diverse.						
Obbligazioni Ferrovie 3 0/0, Emissione 1887	—	500	500	»	»	315 »
Obbligazioni Società Immobiliare	1° aprile 1887	500	500	»	»	503 ½
Dette Società Immobiliare 4 0/0	id.	250	250	»	»	»
Dette Società Acqua Marcia	—	—	—	»	»	»
Dette Società Strade Ferrate Meridionali	1° aprile 1887	500	500	»	»	»
Dette Società Ferrovie Pontebba-Alta Italia	—	—	—	»	»	»
Dette Società Ferrovie Sarde nuova Emissione 3 0/0	1° aprile 1887	500	500	»	»	»
Dette Società Ferrovie Palermo-Marsala-Trapani	—	—	—	»	»	»
Buoni Meridionali 6 0/0	—	500	500	»	»	»
Titoli a quotazione speciale.						
Obbligazioni prestito Croce Rossa Italiana	1° ottobre 1886	25	25	»	»	»

Sconto	CAMBI		PREZZI MEDI	PREZZI FATTI	PREZZI NOMINALI
3 0/0	Francia	90 g.	»	»	99 90
	Parigi	chèques	»	»	
3 0/0	Londra	90 g.	»	»	25 32
		chèques	»	»	»
	Vienna e Trieste	90 g.	»	»	»
	Germania	90 g.	»	»	»
		chèques	»	»	»

Sconto di Banca 5 ½ 0/0. — Interessi sulle anticipazioni

Risposta dei premi / Prezzi di Compensazione	29	Agosto
Compensazione	30	id.
Liquidazione	31	id.

Il Vicepresidente B. TANLONGO.

Prezzi in liquidazione:

Rendita Italiana 5 0/0 1ª grida 98 05, 98 07 ½ fine corr.
Azioni Ferrovie Mediterranee 608 ½ fine corr.
Az. Banca Romana 1233, 1235 fine corr.
Az. Banca Generale 687 ½, fine corr.
Az. Soc. Romana per Illuminazione a Gas 1882, 1890, 1893, 1895, 1898, fine corr.
Az. Soc. Immobiliare 1215, 1216, 1220, 1230, fine corr.

Media dei corsi del Consolidato italiano a contanti nelle varie Borse del Regno nel dì 20 agosto 1887:

Consolidato 5 0/0 lire 98 034.
Consolidato 5 0/0 senza la cedola del semestre in corso lire 95 854.
Consolidato 3 0/0 nominale lire 65 —
Consolidato 3 0/0 senza cedola id. lire 63 707.

V. TROCCHI, *presidente*.

NOTIFICAZIONE.

La Corte di cassazione di Napoli, con deliberazione del 21 maggio 1887, autorizzava notificarsi per pubblici proclami il ricorso per annullamento che, per mezzo dell'avvocato Raffaele Fioretti, domiciliato in Napoli, Largo Latilla, n. 6, si produce avverso la sentenza resa dalla 1ª sezione della Corte di appello delle Puglie, sedente in Trani, pubblicata addì 3 decembre 1886, registrata ivi n. 734, a 21 detto, lire 12, ricevitore Carpinelli, sentenza non ancora notificata.

Il ricorso è del tenore seguente:

Copia — Amministrazione del Demanio e delle tasse sugli affari — Ufficio atti giudiziarii in Napoli, numero progressivo matrice 1609 — Ricevo dal signor avvocato Raffaele Fioretti in Napoli lire 150 di suo danaro per multa eventuale sul ricorso a prodursi in cassazione per Laura Capece Zurlo, Maria Pignatelli ed altri, avverso sentenza della 1ª sezione Corte d'appello di Trani, pubblicata ai 3 dicembre 1886 in causa contro d'Ayala-Valva e Giovanni Marchese di Francoforte ed altri — Oggi 30 aprile 1887 — Il ricevitore Danise.

All'eccellentissimo presidente e consiglieri della Corte di cassazione di Napoli.

Laura Capece Zurlo principessa di Valle e Maria Pignatelli, domiciliate in Napoli, via Roma, n. 210, i coniugi Placidia Pignatelli e Gaetano Bozzi Corso, questi per la sola maritale autorizzazione domiciliati in Lecce ed i coniugi Teresa Pignatelli e Giovanni Pepe Milizia, questi per la semplice maritale autorizzazione, domiciliati in Oria, tutti nelle qualità come dagli atti, per mezzo del sottoscritto avvocato Raffaele Fioretti, domiciliato in Napoli, largo Latilla, n. 6, munito di analogo mandato, producono ricorso per annullamento avverso la sentenza resa dalla 1ª sezione della Corte di appello delle Puglie sedente in Trani, decisa a 26 novembre 1886, pubblicata addì 3 dicembre 1886, registrata in Trani, n. 734, addì 21 detto, lire 12, ricev. Carpinelli, non ancora notificata nella causa.

Contro i signori cavaliere Antonio D'Ayala Valva, cavalier Giovanni, Marchese di Francoforte, Francesco D'Ayala e Pietro D'Ayala, tutti essi D'Ayala proprietari domiciliati in Taranto; conte Matteo e cavalier Achille D'Ayala Valva, proprietari domiciliati in Napoli, signori Francesco Saverio, Giuseppe e Francesco Paolo Palmieri, proprietari domiciliati in Monopoli, coniugi Maria Palmieri e cavalier Roberto Ayala Valva, proprietari domiciliati in Taranto, coniugi Maria Grazia Barone e marchese Giacomo Celentano, la prima erede della madre Gaetana, entrambi i coniugi eredi testamentarii di Caterina Barone, altra figlia della signora Gaetana, tutti poi quali eredi del marchese Francesco Ayala Valva, coniugi baronessa Frumence Raho e Carlo Parry-Grainger, gentiluomini domiciliati in Napoli, palazzo Cimitile a S. Teresa.

Coniugi Leopoldina Ruffo, autorizzata dal proprio consorte Carlo Caracciolo di Castagneto, tanto nel proprio nome che nella qualità di madre ed amministratrice de'beni dei figli minori procreati col precedente suo consorte defunto duca di Ascoli Paolo Marulli a nome Sebastiano Fabio e Paolina, domiciliati in Napoli, piazza dei Martiri, palazzo Calabritto; Onorato Marino, Leopoldo e Teresa Caracciolo, quest'ultima autorizzata dal consorte Leopoldo Nunziante, il primo usufruttuario e gli altri eredi nella proprietà di Paolina Marulli; Maria Marulli, autorizzata dal consorte Carlo De Rosa; Clotilde Marulli, autorizzata dal consorte Andrea De Rosa; principessa Giulia Marulli, autorizzata dal consorte Girolamo Pignatelli; baronessa Giulia Marulli, autorizzata dal marito Francesco Genova; Federico Eduardo, Teresa, Mario ed Anna La Greca, rappresentanti l'eredità beneficiata della loro genitrice Bianca Marulli, e l'ultima di essi antorizzata dal consorte Alfonso Beato; Eduardo Imperiale, tanto in nome proprio che qual tutore del suo germano minore Mario; Cristina Imperiale, autorizzata dal proprio consorte della Valle, Placido Valle di Rosciano, nella qualità di procuratore de' germani Riccardo ed Errico Imperiale, e tutti essi Imperiale rappresentanti l'eredità beneficiata della propria genitrice marchesa Giuseppa Marulli. Tutti i suddetti nella qualità di eredi beneficiati del cavalier Francesco Marulli, che fu erede beneficiato della duchessa di Grottolelle Maddalena Imperiale, proprietarii, signor Aurelio De Santis fu Francesco, proprietario, domiciliato e residente in Lecce, signori Pietro, Cosimo Tommaso, Giuseppe e Giovanni Carafa fu Geremia, proprietarii domiciliati in San Giorgio sotto Taranto.

Cav. Francesco Napolitani, consigliere al ritiro, domiciliato in Napoli, strada Fuori Porta Medina, n. 17.

Coniugi marchese Bonelli, Marianna Giudice Caracciolo e marchese Raffaele Bonelli, questi per la semplice autorizzazione maritale; Giuseppe Giudice Caracciolo principe di Cellammare, Giovanni Giudice Caracciolo; coniugi Stefania Giudice Caracciolo; contessa Filo e conte Achille Filo della Torre, costui per la semplice autorizzazione maritale, Filippo Giudice Caracciolo, Marianna Muscettola principessa di Villa, vedova del principe di Villa Francesco Giudice Caracciolo e Camillo Giudice Caracciolo duca di Schiavi.

Signor duca Antonio Capece Piscicelli e Teresa Capece Piscicelli, gentiluomini proprietari, domiciliati e residenti in Napoli.

Coniugi signori Luisa Villani ed Ettore Immirzi, questi tanto nel proprio nome che per la maritale autorizzazione, domiciliati in Napoli, via Cavone a piazza Dante, n. 250; nonchè il signor Saverio Immirzi, proprietario, domiciliato in Napoli, via Cavone a piazza Dante, n. 5.

Il marchese Francesco Imperiale, nel nome proprio e quale rappresentante il fratello Augusto, nonchè il signor Ettore Marulli fu Carlo, duca di S. Cesario, quale erede della madre signora Francesca Berio, e la signora Costanza State la marchesa di Pietracatella, quale erede della madre Laura Berio; ed esse signore Berio eredi beneficiate di Giuseppe Berio marchese Imperiale.

Marchese Ruffo Raffaella di Capua Sanseverino;

Coniugi conte e contessa di Montoro, Luisa di Capua Sanseverino e Giuseppe Mauro, quest'ultimo per la semplice autorizzazione maritale;

Giulia di Capua Sanseverino.

Esse signore di Capua Sanseverino quali eredi beneficiate della loro genitrice Costanza Capece Zurlo;

Principessa di Caramanico Luisa de Sangro;

Principe di San Severo Michele de Sangro;

Essi de Sangro quali eredi della loro genitrice signora Capece Zurlo;

Duchessa di Casarano Petronilla Caracciolo di Roccaromano;

Ottavio Caracciolo di Roccaromano. Esse Caracciolo quali eredi beneficiate della loro genitrice Carolina Capece Zurlo;

Principe Giovanni, Giulio e Vincenzo Capece-Zurlo, quali eredi beneficiati del loro genitore Domenico;

E tutti e si signori Capua Sanseverino, Caracciolo, de Sangro e Capece Zurlo, nella qualità di eredi beneficiati della principessa Capece-Zurlo, Teresa Imperiale, e questa, a sua volta, erede beneficiata di sua madre principessa Albertini.

I signori Francesco ed Angelica Campo, proprietarii domiciliati in Lizzano.

Il conte D'Hosteno Nicola Marigliano, gentiluomo domiciliato in Napoli strada Monte di Dio n.

Il marchese di Acquaviva Alessandro dei Medici fu Goffredo, tanto in nome proprio, che come tutore dei minori germani di lui, Maria, Giuseppe, Alfonso, Teresa, Beatrice e Giuliano; e de' signori Francesco ed Andrea dei Medici, dello stesso fu Goffredo, gentiluomini proprietarii nati e domiciliati in Napoli.

I signori Luciano, Stanislao ed Angelo germani Tocci, proprietari domiciliati il primo in Taranto, e gli altri in Lizzano.

La signora Teresa Palamolla, madre ed amministratrice dei figli minori Filippo, Eleonora e Mario Marigliano, procreati col fu suo consorte cav. Francesco Marigliano nella qualità come dagli atti.

I signori Giovanni Liccioli, domiciliati in Napoli, via della Solitaria, numero 10 - Eduardo Cigala, domiciliato in Arienzo; coniugi Marianna Lucchesi - Palli e Giuseppe Monroi, questi per la maritale autorizzazione, proprietari, domiciliati in Palermo - Teresa de Capua Sanseverino, domiciliata in Napoli, via Roma, n. 151, Teresa de Sangro, domiciliata in Napoli, Salita Museo Palazzo Ricci - Teresa Caracciolo, di Roccaromano, domiciliata in Napoli, strada Nuova Pizzofalcone, n. 45 - Avv. Ottavio Federici, domiciliato in Napoli, via S Caterina da Siena - Adinolfi Lucchesi Palli, domiciliato in Napoli, Riviera di Chiaia, n. 217 - Giacobbe De Santis, domiciliato in Napoli, Strada Nuova Monteoliveto - Francesco Marigliano fu Saverio, domiciliato in Napoli, Salita Stella - Giulio o Luigi germani Capece Piscicelli, proprietari domiciliati in Napoli, il secondo Largo Consolazione a Porta S. Gennaro, e l'altro Largo S. Teresa a Chiaia, n. 3 - Municipio di S. Giorgio sotto Taranto Giuseppe Robaut, domiciliato in San Giorgio - Luigi, Daniele e Francesco Carafa fu Angelo, proprietari domiciliati in S. Giorgio, Riparata Orlando, domiciliata in S. Giorgio - Cosimo Parabita, domiciliato in S. Giorgio - Francesco Galleone, domiciliato in Carosino, Caterina de Santis, domicilª in Taranto Agnese Fiordalisi, di domicilio ignoto - Nicola sacerdote Tavasso, domiciliato in Napoli presso l'avvocato Domenico Fasulo, via Carbonara - Vincenzo Franceschini, domiciliato in Portici, palazzo Provinciale - Cavaliere Giovanni de Monte, domiciliato vicoletto Gradini S. Niccandro, n. 18, in Napoli, nella qualità di erede di sua madre signora Maddalena Franceschini - Raffaele Anfora, duca di Lucignano, domiciliato in Napoli, ritiro Mondragone, palazzo Villa Nuova - Federico Gigliofiorito, domiciliato in Napoli, via Carbonara, n. 87 - Francesco Spinelli di Scalea, amministratore della eredità di Carolina Berio - Eredi in collettiva del duca Ettore Lucchesi Palli - Gaetano Capasso, Pasquale Persico e Carlo Agresti, rappresentanti il Conservatorio di Santa Maria di Costantinopoli in Napoli - Onorato Domenico, Mario Golasso, curatore della eredità giacente del barone Benedetto Fiorino Rosa Briganti, erede del marito Francesco Tavassi ed amministratrice de' figli col medesimo procreati - Coniugi Lucia Tavassi ed Alfonso de Franchis - Teresa Mancini, anche come amministratrice de' figli avuti col defunto marito Vincenzo Tavassi, Ippolito Tavassi, Maria Filippa Tavassi - Luigi Tavassi, erede del padre Gaetano - Coniugi Elisabetta Tavassi e Luigi Tomaselli - Gennaro Tavassi - Erede di Giovanni Tavassi Margherita Fasulo, Luigi ed Aniceto Ricci - Luisa ed Errichetta Tavassi - Suore Maria Rosaria e Maria Rosa Celendano - Angelo Beltrani e Marianna Beltrani - Carlo e Michele Procy e coniugi Carolina Procy e Salvatore Paciglia - Maddalena Franceschini - Alfonso Napoletano - Principe S. Buono Riccardo Caracciolo - Coniugi Adele Caracciolo ed Ernesto d'Anna - Coniugi Ippolita Caracciolo e Giuseppe d'Arpo - Luigi Caracciolo di Villa - Michele, Napoleone, Giuseppe e Teresa Pacifici, coniugi Carolina Pacifici e Gioacchino Pacifici, Gaetana Pacifici vedova di Antonio de Dominis, erede di Giuseppe Pacifici; Vittoria Muller - Coniugi Marianna Gigliofiorito ed Emmanuele principe di Gigala - Coniugi Rosaria Ossano e Francesco Camposano - Pietro Gigala - Luigi, Ferdinando conti Gigala - Francesco conte Gigala - Teresa e Chiara Gigala, suore nel Monastero della Sapienza - Anna Patrizio, Guglielmo Ludovico e Vittorio del Bene - Francesco Saverio D'Ayala - Coniugi Caterina D'Ayala e principe di Belmonte - Sacerdote Pietro Campo - Rosa Magno, anche come amministratrice de' figli avuti con Angelo Campo - Matilde Caprioli - Caterina Rochira - Conservatorio di Monte Vergine di Salerno - Mario Caracciolo, domiciliato in Napoli, alla strada Monte di Dio, num. 49 - Coniugi marchesa Francesca Lucchesi-Palli e Carlo Pignone Del Carretto, costui per la semplice maritale autorizzazione, domiciliati in Napoli, via Carlo Poerio, numero 8 - Conte Edoardo Gigala, domiciliato vico Limoncelli, n. 7, quale avente causa o cessionario di Antonio, Pasquale, Luigi, Francesco, Carlo ed Emmanuele Gigala, Pasquale Gigliofiorito e Mariannina Rosaria e Maria Ursano - Conservatorio di Costantinopoli in Napoli - Margherita Caracciolo - Coniugi Michele Campo e Carlo Andrea Fosci - Arcivescovo di Salerno - Duchessa Francesca Caracciolo, coniuge superstite del duca del Monte Francesco Saverio Marigliano, nella qualità di madre e rappresentante i suoi figli minori Maria, Aniello, Carlo e Giuseppe ed in proprio nome nella qualità di eredi rappresentanti esso defunto duca, domiciliata in Napoli, via S. Biagio dei Librai, n. 39 - Giulia Marigliano, domiciliata in Napoli, salita Stella, n. 39.

Fatti.

I. La principessa Francesca Albertini con istrumento del 1° marzo 1805 donava alla figlia Placidia Imperiale, nella occasione del matrimonio che contraeva col principe di Valle, il quinto dello intero suo patrimonio con riserba di usufrutto.

II. La donante moriva nel 25 novembre 1831 lasciando altre quattro figlie, Giulia, Maddalena, Carolina e Teresa, e solo questa ultima accettava la successione col beneficio dell'inventario, mentre tutte le altre germane la rinunziarono, perchè avevano ricevute donazioni in vita.

III. Molte e gravi dispute sorsero fra le germane Imperiale circa la validità ed estensione delle rispettive donazioni, ed anche in quanto alla legittima che veniva reclamata dalla Teresa. Tutte queste contese vennero definite colla decisione del 15 settembre 1834 che ritenne pienamente valide le donazioni.

IV. Intanto, sebbene il patrimonio della Principessa Albertini fosse stato ricchissimo, alcuni creditori, mentre

ancora viveva, lo sottoposero ad espropriazione, dando eziandio luogo alla amministrazione giudiziaria - La donataria del quinto Principessa di Valle fu sollecita ad istituire analogo reclamo di proprietà. I creditori opposero la più accanita resistenza, e sventuratamente ottennero il rigetto del reclamo, riconoscendosi solo il dritto ad una formale revindicazione in separato giudizio (sentenza tribunale di Lecce 10 giugno 1836, decis. G. Corte di Trani 25 agosto 1836) - Questo grandissimo errore è stato deplorev le cagione di tutti i gravi giudizii che ne sono derivati; e d'altra parte permise ai creditori compiere a danno del patrimonio Albertini una spoliazione senza esempio, essendo rimasti i beni invenduti ed assegnati ai creditori col beneficio del sesto, e nel verbale di chiusura definitiva avvenuta addì 1° settembre 1838 ai creditori rimasero assegnati beni per così vile prezzo che spesso l'intero capitale rimaneva inferiore a due sole annate di rendita - L'amministrazione giudiziaria offrì poi il peggiore sperpero che potesse mai immaginarsi.

V. Con citazione del 12 novembre 1838, 25 aprile, 3 e 4 maggio, 17 giugno e 17 luglio 1839 gli eredi della Principessa di Valle istituirono giudizio contro tutti i creditori rimasti assegnatarii dei beni e concorsi nella graduazione, non che contro tutti gli altri interessati chiedendosi il rilascio della quinta parte donata coll'istrumento del 1805 unitamente ai frutti decorsi e decorrendi fin dalla epoca della morte della donante 25 novembre 1831. Questa domanda venne anche istituita contro la Carolina Imperiale Duchessa Piscicelli per avere il quinto sui beni che le erano stati donati dalla madre con istrumento del 9 settembre 1829, unitamente ai frutti dalla detta epoca in poi - Poichè in quel tempo non erano ancora compiute tutte le operazioni del partaggio, così chiedevasi che venissero tali operazioni sospese - Contro queste domande i creditori si opposero con ogni maniera di eccezioni di rito e di merito. La Piscicelli sosteneva che non poteva essere coinvolta in tale giudizio, perchè acquirente a titolo particolare. La Teresa Imperiale principessa Zurlo domandò che si fosse anche a suo favore liquidato la legittima che le spettava, e proceduto pure all'uopo la riduzione.

VI. Il tribunale di Lecce con sentenza del 22 marzo 1841 respingendo tutte le contrarie eccezioni fece dritto alla domanda degli eredi Valle, dispose una perizia per liquidare la massa sulla quale doveva detrarsi il quinto, e provvide ancora sulla liquidazione della legittima spettante alla Teresa. Ordinò che al valore dei beni espropriati si dovesse aggiungere quello di alquanti beni rimasti fuori espropria, ed un capitale ceduto alla Maddalena Imperiale Duchessa di Grottolelle. Dispose dover rimanere in causa tutti i creditori, ed anche la Piscicelli, perchè colpita dal giudizio di rivendicazione, e per la riducibilità della sua donazione.

VII. Essendosi prodotto appello contro tale sentenza, in pendenza dello stesso ebbero luogo tra Valle e Piscicelli alcune private convenzioni per effetto delle quali questa ultima pagò delle somme in conto dei frutti dovuti sul quinto di Valle, e si obbligò corrispondere in prosieguo altre somme in conto di quelle che progressivamente sarebbero maturate - La G. Corte con decisione del 25 settembre 1846 riformando parzialmente la sentenza del tribunale dettò più speciali norme circa la formazione delle masse non solo per determinare il quinto dato a Valle, ma anche l'altro quinto posteriormente donato a Grottolelle, e di più per la determinazione della legittima. In quanto ai frutti la stessa decisione ai nn. 4, 5, 10 e 11 del dispositivo dispose: - 4. « Che alle donatarie delle due quinte parti si attribuiscano i frutti corrispondenti al « valore cui ammonterà ciascun quinto. « In esecuzione di che ordina che i « periti eletti e nominati di ufficio, « intese le parti ne liquideranno il loro « ammontare - 5. A quale effetto e per « esecuzione delle precedenti statuizioni i periti procederanno alla di« sposta valutazione di tutti i beni, « non che presenteranno un progetto « per la formazione delle masse e di« stacco disposto, come del pari ese« guiranno la liquidazione dei frutti « spettanti alle due quinte parti, re« digendone il corrispondente verbale. « - 10. Resta saldo l'assegno toc« cato ai creditori anteriori alle do« nazioni per sorta ed interessi ma« turati precedentemente alle dona« zioni per sorta ed interessi maturati « precedentemente alle donazioni - « 11. Si riserba inoltre di pronunziare « con qual ordine i creditori graduati « dovranno rilasciare i beni, nel caso « d'insufficienza, dopo la liquidazione « della massa per compiersi le due « quinte parti delle summontovate do« nazioni. »

VIII. Nei ricorsi prodotti contro questa decisione si dedusse specialmente come capo di censura, che la ripetizione dei frutti era una azione che si pretendeva qualificare come semplice azione personale - La Corte Suprema con arresto del 23 gennaio 1851 rigettò l'enunciata doglianza giacchè nella 7ª questione considerava « che i frutti erano una accessione de' beni donati ed erano perciò dovuti sul patrimonio della donante che rimaneva da essi diminuito. Che quindi non poteva per tali interessi negarsi l'azione istituita dalle donatarie. »

IX. In grado di rinvio colla decisione del 21 luglio 1852 rimasero ferme tutte le provvidenze date circa la liquidazione del quinto e dei correlativi frutti dovuti agli eredi Valle - Procedutosi quindi alla disposta perizia, venne liquidato il quinto dovuto a Valle in duc. 34,454 92 pel capitale, ed in ducati 36,823 66 per l'ammontare dei correlativi frutti dovuti fino all'agosto 1855 - I periti inoltre assegnarono a Valle i fondi che doveano rilasciarsi pel pagamento, tanto del detto quinto in capitale, quanto per lo intero ammontare dei correlativi frutti.

X. Con citazione di aprile e di maggio 1855 gli eredi Valle, dando comunicazione della perizia, ne chiedevano la omologazione, ed in pari tempo si domandava che fossero emesse le condanne pel rilascio dei fondi assegnati pel pagamento del quinto e dei frutti, e spiegandosi le providenze riserbate colla decisione del 26 settembre 1846 determinarsi pure l'ordine secondo il quale i varii creditori dovessero risentire le conseguenze di tale rilascio - In questo stadio del giudizio intervenne il marchese d'Ayala-Valva, che era divenuto acquirente di gran massa di beni soggetti al rilascio, il quale [non solo riprodusse le eccezioni già respinte dai giudicati, ma aggiunse che la perizia doveva dichiararsi nulla rispetto a lui, e gradatamente essere erroneo il sistema di valutazione e che alla liquidazione dei frutti doveva procedersi nei modi di legge, e che per soddisfarli si doveano seguire altre norme - Dopo larghissima discussione con tutte le parti in causa la G. Corte di Trani con decisione del 5 febbraio 1858, rigettando tutte le contrarie pretese del d'Ayala Valva ed altri, definì che il quinto in capitale dovuto a Valle ammontasse a duc. 32,079 99, e designò i beni da assegnarsi o rilasciarsi in soddisfazione delle stesse. Fra gli altri allogò le doti masserizie per duc. 6212 12. Determinò la legittima dovuta a Teresa - In quanto alla liquidazione dei frutti credè non potersi seguire il metodo serbato dai periti, ma doversi condannare gli eredi di Teresa Imperiale a render conto dei frutti percepiti dal 25 novembre 1831 fino al 2 settembre 1838, e ciò nell'interesse dei creditori che lo richiedevano - In fine pronunziava: - « Esecuzione ritenuta in quanto si ri« ferisce alle operazioni del contributo « ed all'attribuzione dei frutti e nel « dippiù rinviata ai primi giudici. »

XI. Contro questa decisione furono prodotti molti ricorsi - Più specialmente ricorse pure per annullamento il marchese d'Ayala-Valva opponendo delle particolari convenzioni ed affermando che la Valle donataria del quinto non poteva pei frutti avere azione reale sui fondi contro i terzi detentori, qual'egli si qualificava - La Suprema Corte con arresto del 17 gennaio 1860 dichiarava che i creditori erano estranei alle particolari convenzioni passate tra alcune delle parti, rigettava pienamente il ricorso di Ayala, e per altri ricorsi ammise soltanto taluni mezzi e segnatamente per mancata discussione intorno ai frutti dovuti sui due quinti di Valle, e di Grottolelle.

XII. La G. Corte di Napoli, pronunziando in grado di rinvio, osservò che circa la liquidazione e modo di soddisfazione dei frutti, era logico e legale il sistema serbato dalla G. Corte di Trani, e che niun provvedimento poteva emettersi all'oggetto, senza prima conoscersi a chi delle donatarie fossero dovuti, e da quali creditori assegnatarii, ed in quale corrispondenza colla proprietà da rilasciarsi, e solo dalle disposte operazioni poter ciò risultare - Considerò pure che la decisione del 1858 ben riletta, serbava ogni maniera di provvedimento relativo all'attribuzione ai frutti all'esito della perizia, e che tale riserba era incrollabile rispetto a Valle - Conseguentemente dichiarava che tutte le ultime provvidenze circa i frutti dipendevano dall'esito della perizia disposta col 10° capo della decisione di Trani del 5 febbraio 1858 - Definiva poi in ducati 17,689 99 la legittima della Teresa da pagarsi in linea di riduzione per ducati 7310 01 dalla Piscicelli per ducati 8054 da Grottolelle e per duc. 2325 98 da Valle.

XIII. Procedevasi intanto alla esecuzione della decisione del 1858. — Gli eredi Valle si rendevano parti diligenti, citando tutte le parti in causa perchè in loro contraddizione gli eredi di Teresa avessero dato il conto. Una prima sentenza del Tribunale di Lecce del 20 giugno 1861 assegnò all'uopo il termine di tre mesi — Veniva inoltre depositata la perizia disposta dalla detta decisione del 1858. Dopo di che riprodotta nuovamente la causa non solo per la spiega delle ulteriori provvidenze, ma anche perchè da parte di Valle si chiedeva la rivalsa ed assegno di altri beni a completamento del quinto capitale, stantechè non si erano affatto rinvenute le doti masserizie, e di più mancavano pure altri cespiti ad essi Valle assegnati. — Da parte di Ayala-Valva si fece ogni maniera di contraddizione, e così pure da altre parti — La Corte di Trani con sentenza del 3 maggio 1869, fra l'altro, circa i frutti considerava che senza dubbio l'azione di revindica rendeva soggetti i creditori a restituire per contributo così le quote dei fondi dovute ai donatarii dei quinti, come i frutti corrispondenti giacchè gli eredi Zurlo erano stati condannati a render conto della sola parte dei beni rimasta presso di loro fuori espropria dei quali tenne il possesso la loro autrice, ma il vero obbligo di rispondere dei frutti era dei creditori nella espropria Albertini, i quali sarebbero rimasti incapienti di tanto per quanto ammontava la quota dei frutti pertinenti alle donatarie — E col dispositivo rigettava le eccezioni di nullità contro la perizia — Rigettava le eccezioni di prescrizione opposte da Marigliano e lo condannava al rilascio di dati beni a favore di Valle — Riserbavasi di provvedere sul rimborso delle doti masserizie e sulla mancanza degli altri beni all'esito di ulteriori adempimenti.

XIV. In quanto al rendiconto dopo la sentenza del 20 giugno 1861, venne di poi dal Tribunale di Taranto emessa l'altra del 3 dicembre 1873 colla quale in contraddizione di tutti i creditori e parti interessate rimaneva omologato il conto reso delle eredi Zurlo — Questa sentenza venne con successivi atti notificata allo straordinario numero delle parti in causa e l'ultimo di questi atti segna la data del 7 maggio 1878 — Non essendovi stato alcun appello la detta sentenza del 3 dicembre 1873 passava in giudicato nel 6 luglio 1878.

XV. Addì 6 aprile 1881 i rappresentanti l'altra donataria del quinto eredi Grottolelle avanzavano domanda alla Corte d'appello di Trani per ottenere che la nuova citazione per riprodurre il giudizio contro tutte le parti in causa potesse notificarsi per pubblici proclami — La Corte dava tale autorizzazione, e tutto venne eseguito nel 21 giugno 1881 — Gli eredi Valle ancor essi ottennero la stessa autorizzazione; e quindi con citazione del 30 marzo 1882 e giorni consecutivi citarono pure tutte le parti in causa per la spiega delle provvidenze, così nel compimento del quinto capitale pei cespiti mancanti, quanto pel rilascio effettivo dei fondi che ciascun creditore assegnatario doveva dare pei frutti del quinto dal 23 novembre 1831 al 2 settembre 1838 — In seguito le eredi Zurlo avvanzarono anche le loro istanze per le ulteriori provvidenze circa i risultati del conto da essi reso, e pel completamento della legittima — Sopra di queste citazioni il sig. d'Ayala-Valva, ed altri interessati promossero tre distinte azioni per garentia — Ed è notevolissimo che tanto Ayala quanto gli altri per fare le loro notifiche si giovarono precisamente della precedente autorizzazione già data dalla Corte sulle domande di Grottolelle e di Valle.

XVI. La Corte con una prima sentenza del 22 dicembre 1882 pronunziava nel seguente modo « Riunisce i numeri del ruolo 12247, 12902, 13171, « 12791, 12792, 12978 in un solo, ed « ordina che si proceda innanzi sotto « quello più antico. « — Dichiara non « trovar luogo allo stato a deliberare « sulle citazioni del 21 giugno e tre « settembre 1881 da parte dei rappre« sentanti dal procuratore sig. Petti« nicchio, 14 marzo 1882 per quelli « rappresentati dal procuratore signor « Rasoli, e 10 giugno detto anno per « le persone rappresentate dal procu« ratore signor Giovanni Rossi — Di« chiara pure non trovar luogo allo « stato a deliberare sulle domande in « garentia ad istanza l'una del signor « Roberto d'Ayala contro Socci, l'al« tra del signor Matteo d'Ayala con« tro Immirzi e la terza di Socci con« tro Campo » — Riserva le spese.

Posteriormente eseguiti i disposti adempimenti i signori d'Ayala e Marigliano tra le altre stranissime eccezioni pensarono avventurare la più assurda fra tutte, cioè di opporre la perenzione.

La Corte colla impugnata sentenza omettendo qualunque esame del processo, ed opponendosi alle più manifeste sanzioni di legge, si arrestava

alla inattendibile e fantastica eccezione di perenzione.

Motivi del ricorso.

Primo mezzo.

La perenzione dichiarata dalla Corte di Trani era sotto ogni rappo to inammissibile e destituita d'ogni fondamento. Di fatti la domanda per ottenere che la citazione segua per pubblici proclami è un atto indispensabile alla procedura, e forma un tutto colla citazione che si esegue.

Lo stesso d'Ayala si giovò di questa domanda per ottenere anche egli a sua volta di spingere innanzi le procedure collo stesso mezzo della citazione per pubblici proclami.

È un errore patentissimo il confondere la citazione per pubblici proclami e la correlativa domanda all'autorità giudiziaria che deve impartirla, con una qualunque ipotetica istanza che si faccia per ottenere il beneficio del gratuito patrocinio.

Non occorre nella specie discutere se anche tale domanda possa interrompere la perenzione. Il certo è questo che è immensa la differenza fra le due cose.

È tanto vero che la domanda per citare per pubblici proclami fa parte innegabile della procedura che il nostro codice proprio nel titolo 3° delle citazioni, e circa la forma delle stesse, scrive l'art. 146 il quale si occupa di questo modo di citare.

Non ha poi verun pregio giuridico la similitudine di una semplice procura cui ricorre la stessa Corte di merito.

Molto meno in linea gradata la Corte poteva negarsi a tener conto dei 60 giorni prima che la sentenza del 1873 passasse in cosa giudicata. La esecuzione provvissoria è una agevolazione non un obbligo, e nessuno può essere costretto ad avvalersene, correndo, il grave pericolo (massimo nella causa presente) che venendo di poi prodotto l'appello e rivocata la sentenza non solo si perdano tutte le spese, ma si venga a soggiacere ad un trascino di danni interessi. Di più nella specie il conto Zurlo era stato richiesto e disposto sulle istanze dei creditori. I Valle donatarii del quinto, essendo reale la loro azione, doveano sempre avere per intero tutti i frutti, mentre il conto era tutto nell'interesse dei creditori istessi come venne fermato dalla sentenza 1869.

Conseguentemente non poteva neppure pariarsi di perenzione poichè giusta quanto risulta dai fatti così per la natura del giudizio, che per l'altra gravissima considerazione che sempre mancava il periodo di tre anni.

È ben flagrante quindi la violazione e falsa applicazione degli art. 146, 338, 363 proc. civile non che degli art. 360 e 517 per difettosa motivazione.

Secondo mezzo.

La perenzione era anche inammissibile, poichè sulle istanze tutte proposte tanto in linea principale che in linea di garantia, trovavasi non solo ordinata la riunione del numero dei ruoli; ma di più anche giudicato di non esservi allo stato luogo a deliberare prendendosi a far considerazioni sulle speciali domande, e discutendosi ancora una speciale pretesa avanzata da parte di Ayala-Valva. Contro questa sentenza non fu prodotto alcun gravame. Quindi è patente la violazione degli art. 340 proc. civ. non che dello art. 1351 Cod. civile.

Terzo mezzo.

Era cosa irreformabilmente giudicata che agli eredi Valle erano dovuti i frutti sullo intero loro quinto dal 23 novembre 1831 al 2 settembre 1838. Sopra questa domanda fondamentale già accolta e giudicata rimaneva soltanto il procedere agli atti per la liquidazione e determinazione delle cifre di tali frutti o determinare ancora quali creditori dovessero rilasciare i beni loro assegnati onde soddisfare tali frutti. I periti la prima volta avevano già liquidato l'intero ammontare di questi frutti, e designati coloro che dovevano correlativamente rilasciare i fondi. Poi si credè sostituire altre norme per tale liquidazione.

Or certamente se vi è un giudicato che condanna ai danni interessi, la liquidazione effettiva di tali danni interessi non può affatto confondersi col dritto già incommutabilmente assodato. La perenzione quand'anche per impugnatissima ipotesi potesse ammettersi non estingue i dritti riconosciuti e fermati dalle cose giudicate, nè molto meno gli effetti delle sentenze già emanate. Laonde se il dritto ad avere i frutti pel designato periodo era cosa giudicata per la decisione del 5 gennaio 1858, se l'altro giudicato del 1873 aveva pure assodati i risultati del conto dato dai Zurlo, nel rapporto dei creditori era troppo vero che la perenzione rimanova senza veruna ragione d'essere, giacchè già il giudizio trovasi ripigliato *ex integro* colle citazioni del 1881 e 1882. Di qui l'altra manifesta violazione degli articoli 341 proc. civile 1351 Cod. civ. e degli articoli 360 e 517 proc. civ. per avere la Corte omesso e viziosamente esaminato questo altro non meno essenziale rapporto della causa.

Quarto mezzo.

È enorme che i giudici di merito abbiano spinte le considerazioni della impugnata sentenza fino al punto di pensare che la perenzione avesse potuto retroagire sino alle citazioni del 1838. Si stava in grado di appello, e la perenzione in seconde cure non produce altro effetto che quello di far passare in cosa giudicata la sentenza appellata — La Corte nulla guarda di tutto ciò ed invece cade in considerazioni contrarie alle leggi ed al diritto. — Essa quindi ometteva di tener presente ciò che non poteva mai sfuggirle, ed insorgeva contro il disposto dell'art. 341, violando benanche gli articoli citati nei precedenti mozzi.

Quinto mezzo.

Oltre quello che concerneva i frutti, eravi pur l'altro capo tanto diverso e tutto nuovo che rifletteva i cespiti trovati mancanti per completare il quinto in capitale e pei quali si chiedeva la rivalsa. Su questo nuovo capo la sentenza del 1869 aveva riserbato di provvedere all'esito. Dal processo apparisce che si erano esibiti i documenti e le ragioni colla quale si giustificava tale effettiva mancanza, su di ciò prendevansi conclusioni speciali. La supposta perenzione era a tutto ciò estranea — Intanto la Corte non se ne occupa nè punto nè poco, violando così di nuovo i ripetuti articoli 360 e 517 procedura civile e falsamente applicando l'art. 338 procedura civile.

Per queste ragioni, per tutte le altre che si riserbano, si chiede il pieno accoglimento del ricorso, l'annullamento dell'impugnata sentenza, la restituzione del deposito col rinvio ad altra Corte e colla condanna dei resistenti alle spese e compenso.

Tutto con ogni riserva di diritto.

841 RAFFAELE FIORETTI.

(2ª *pubblicazione*)

AVVISO.

All'Ill.mo signor Presidente e giudici del tribunale di Potenza.

Marinelli Nicola, fu Vincenzo, nativo di Abriola, espone alle LL. SS. che sin dal 30 settembre 1862 acquistava la rendita di lire 40, giusta il certificato n. 22498, n. 9507 di posizione e lo faceva vincolare a favore del governo per cauzione della sua carica di notaro in Abriola.

Avendo poco dopo occupato la carica di Pretore domanda che venga svincolata la detta rendita.

Potenza, li tre agosto 1887.

Il Proc. ed avv.: Gerardo Santonello.

N. 154 registro decreti.

A 3 agosto 1887.

Presentato in Cancelleria.

698 MOTTA.

AVVISO.

Ad istanza del signor Perini, rappresentato dall'avvocato Antonio Clementi,

Io sottoscritto, usciere del Tribunale civile di Roma, ho citato la signora Maddalena Bellendi, di domicilio ignoto, a senso dell'art. 141 Cod. di proc. civile, a comparire innanzi l'ill.mo primo presidente del Tribunale, nella sua residenza ai Filippini, il giorno 27 corrente, ore 12 meridiane, fissata da detto signor presidente, per sentir far diritto alla chiesta separazione personale di detti coniugi, colla condanna della Bellendi alle spese, ecc.

Roma, 22 agosto 1887.

875. GIUSEPPE MONTELEONE.

(1ª *pubblicazione*)

BANDO

Per vendita giudiziale da farsi avanti il Tribunale civile e correzionale di Viterbo nell'udienza del giorno 6 ottobre 1887, ad istanza di Killea Mary, domiciliata in Roma, contro Bonicola Giuseppe di Domenico, domiciliato in Ischia di Castro.

Fondi da subastarsi:

1. Terreno pascolivo, seminativo vitato, con casa colonica posto in territorio d'Ischia di Castro, vocabolo Boschetto e Pantano, distinto in mappa sezione 1ª, coi nn. 1086, 1087, 1182, 1183, 1906, 1907, 1910, 1911 e 1916, di tavole censuarie 13 12, pari ad ettari 1 31 20, dell'estimo di scudi 39 65, pari a lire 213 11, gravato del tributo diretto di lire 3 15, confinante col fosso di Filonano, Farina Domenico, Bonicola Domenico ed altri.

2. Terreno vitato, seminativo, sito ove sopra, vocabolo Pantano, distinto in mappa sez. 1ª, coi nn. 1110, 1111 e 1925, di tavole censuarie 7 28, pari ad are 72 80, dell'estimo di scudi 45 23, pari a lire 243 11, gravato del tributo diretto di lire 3 60, confinante colla strada, con Viti Elvira, Farina Domenico ed altri.

3. Terreno seminativo, sito ove sopra, vocabolo Acetina, distinto in mappa sez. 1ª, coi nn 1623 sub. 1 e 2, 1653 sub 1 e 2, 1660, 1661, di tavole censuarie 99 10, pari ad ettari 9 91, dell'estimo di scudi 158 27, pari a lire 850 70, gravato del tributo diretto di lire 12 55, confinante collo stradello, Volpini Teresa, Capranica ed altri.

4. Magazzino a pianterreno, sito in Ischia di Castro sulla via Carlo Emanuele IV, di un vano, distinto in mappa col n. 14 sub. 2, del reddito imponibile di lire 22 50, gravato del tributo diretto di lire 2 81, confinante colla strada, Fabbrini Angelo, Rinaldo Maddalena ed altri.

5. Stalla e fienile, siti ove sopra in via del Fiore, di due vani, distinti in mappa coi nn. 395, 393, del reddito imponibile di lire 1 88, confinante colle proprietà rustiche di Puliti Giuseppe e fratelli, coi fratelli Rossi fu Tommaso, ed altri.

Viterbo, 16 agosto 1887.

874. AVV. GIUSEPPE CASSANI.

DIREZIONE D'ARTIGLIERIA DEL POLVERIFICIO DI SCAFATI

Avviso d'Asta.

Con deliberamento definitivo nella prima seduta a senso dell'art. 87 A) del Reg di Contabilità Generale.

Si fa noto che nel giorno di mercoldì 7 settembre 1887 alle ore 12 meridiane si procederà nell'Ufficio della direzione suddetta avanti il sig. Direttore del Polverificio stesso, a pubblico incanto a partiti segreti per l'appalto delle seguenti provviste:

N.° d'ordine	INDICAZIONE degli oggetti	Unità di misura	QUANTITA'	Prezzo parziale	N.° dei lotti	QUANTITA' per ciascun lotto	IMPORTO di ciascun lotto	Importo totale della provvista	SOMMA per cauzione per ciascun lotto	TERMINE per la consegna
1	Salcio da carbone per polvere	q.li	12000	6,50	6	2000	13000	78000	1300	giorni 150

Le condizioni d'appalto sono visibili presso la Direzione predetta, e nel locale suddetto.

Gli aspiranti all'appalto potranno presentare offerte scritte su carta filigranata, col bollo ordinario di lira una firmata, e chiusa in piego sigillato.

Le offerte dovranno essere chiaramente espresse oltrechè in cifre, in tutte lettere sotto pena di nullità dei partiti, e non contenere riserve o condizioni.

Il deliberamento avrà luogo definitivamente seduta stante in questo primo ed unico incanto, e seguirà a favore, dell'aspirante, che avrà offerto per ciascun lotto un ribasso maggiore, od almeno pari a quello stabilito in apposita scheda suggellata.

L'offerta deve contenere l'offerta di un ribasso di un tanto per cento, da confrontarsi con la scheda segreta, che verrà aperta dopo che saranno riconosciuti tutti i partiti presentati, quando anche non vi sia che un solo offerente.

Gli aspiranti all'appalto per essere ammessi a presentare i loro partiti do-

vranno fare presso tutte le Direzioni dell'Arma o presso le Tesorerie aventi sede in una città ove risiede pure una Direzione d'Artiglieria il deposito di cui sopra in contanti od in titoli di rendita pubblica dello Stato al portatore od in obbligazioni dell'asse ecclesiastico, al valore di borsa del giorno antecedente a quello in cui venne operato il deposito.

Gli accorrenti possono presentare le loro offerte all'asta, ovvero anche farle pervenire direttamente per mezzo della posta o consegnarle personalmente, o farle consegnare all'Ufficio appaltante anche nei giorni, che precedono quello fissato per l'asta.

Di questi partiti però non si terrà alcun conto, se non saranno presentati e non giungeranno all'Ufficio appaltante prima dell'apertura dell'incanto, e se non risulterà che gli accorrenti abbiano fatto il deposito di cui sopra, e presentata la ricevuta del medesimo.

Le offerte potranno essere anche presentate sino all'ora fissata per l'asta, ed anche seduta stante, purchè non sia ancora cominciata l'apertura dei pieghi contenenti le offerte.

Le offerte sottoscritte da coloro, che hanno mandato di procura non hanno valore, se i mandatari non esibiscono in originale autentico, od in copia autenticata l'atto di procura speciale.

Saranno considerati nulli i partiti, che non siano firmati e suggellati, e quelli che contengono riserve e condizioni.

Le offerte scritte su carta non conforme alle disposizioni della legge sulla tassa di bollo sono valide per gli effetti giuridici nei rapporti dell'asta; ma saranno denunciate alle autorità competenti per l'accertamento della contravvenzione.

Sono nulle le offerte fatte in via telegrafica.

I documenti comprovanti il deposito fatto, da esibirsi a questa Direzione potranno essere presentati dalle ore 9 antim. alle 3 pomeridiane di tutti i giorni non festivi, dal giorno della pubblicazione del presente avviso e nel giorno dell'incanto, fino a che sia suonata l'ora stabilita per l'apertura dell'asta.

Le spese d'asta, di registro, di copie ed altre relative sono a carico del deliberatario.

A Scafati addì 20 Agosto 1887.

873 Il Relatore: G. CLAPIÈ

Direzione del Lotto di Firenze

Avviso di concorso.

È aperto il concorso a tutto il dì 10 settembre 1887 alla nomina di ricevitore del lotto al Banco num. 149, nel comune di Livorno, con l'aggio medio annuale di lire 5587,16

Il Banco è stato assegnato alla categoria di quelli da concedersi alle vedove non aventi diritto a pensione di cui all'articolo 7 del regolamento sul lotto.

Gli aspiranti alla detta nomina faranno pervenire a questa Direzione l'occorrente istanza in carta fornita del competente bollo, corredata dei documenti indicati dall'art. 12 del regolamento.

Si avverte che, a guarentigia dell'esercizio del Banco medesimo, dovrà essere prestata una cauzione in numerario o in titoli del Debito Pubblico dello Stato corrispondente al capitale di lire 6710, e che il titolare di detto banco verrà assoggettato all'onere del contributo vedovile stabilito dal Sovrano Rescritto 17 dicembre 1851.

Nella istanza sarà dichiarato di uniformarsi alle condizioni tutte prescritte dal mentovato regolamento sul lotto.

Firenze, addì 20 agosto 1887.

854 Il Direttore: GOZZINI.

Prefettura della Provincia di Terra di Lavoro

Avviso d'Asta.

Si rende di pubblica ragione che per autorizzazione impartita dal Ministero dell'Interno, con nota 11 andante mese n. 76931,48, I. C. si deve procedere in questa Prefettura allo appalto in più lotti dei generi occorrenti alla Casa Penale invalidi di Aversa dal 1° gennaio 1888 al 30 giugno 1891 inclusivamente.

L'appalto in parola avrà per oggetto, la provvista dei commestibili e combustibili necessari pel mantenimento delle Guardie e dei detenuti, nonchè per gli altri bisogni di servizio della suddetta Casa di Pena, sulla base del seguente quadro dimostrativo, nel quale trovansi descritti per approssimazione i generi da somministrarsi per ciascun lotto, la quantità durante l'appalto, il prezzo d'asta e l'ammontare della fornitura.

Il primo incanto si celebrerà col metodo della candela vergine, innanzi il Prefetto o chi per esso, alle ore 10 a. m. del giorno 13 settembre p. v. distinto per ciascun lotto, giusta la progressione e composizione dei medesimi, apparente nel suddetto quadro; a norma del vigente regolamento di contabilità generale dello Stato ed alle condizioni imposte dal capitolato del 15 luglio 1882.

Il deliberamento seguirà a favore di quello fra gli accorrenti che avrà fatto il maggiore ribasso sul prezzo fissato per ogni lotto nel ripetuto quadro; in base del quale l'asta verrà aperta.

Per essere ammessi all'asta, gli accorrenti dovranno giustificare al Presidente della stessa la loro idoneità e responsabilità, ed a tale effetto, dovranno depositare in una cassa della Tesoreria Provinciale, la somma equivalente al tre per cento dell'importare del lotto o lotti ai quali intendono concorrere, come cauzione provvisoria.

La cauzione definitiva è fissata al cinque per cento del montare della impresa e dovrà essere depositata prima della stipulazione del contratto.

Il termine utile (fatali) per le offerte di ribasso in grado di ventesimo resta stabilito in giorni quindici successivi alla data dello avviso di seguito deliberamento.

Le spese tutte d'asta e le altre relative al contratto, sono a carico dello aggiudicatario.

Il capitolato speciale, che serve di base al contratto, è visibile a chiunque in tutti i giorni e nelle ore di ufficio.

Tabella

LOTTI	GENERI	Quantità d'ogni genere da provvedersi durante l'appalto	Prezzi d'asta per ogni genere	Ammontare della fornitura per ogni genere	per ogni lotto
1	2	3	4	5	6
1	Pane bianco . . . . . . Kil.	161,000	0,34	54,740 »	65,520 »
	Pane pei detenuti sani . »	385,00	0,28	10,780 »	
2	Carne di vitello . . . . . »	—	—	—	91,680 »
	Carne di vaccina . . . . »	76,400	1,20	91,680 »	
	Carne di bue o manzo . »	—	—	—	
3	Vino bianco (Asprino). Ett.	756	25,00	18,900 »	19,440 »
	Aceto . . . . »	18	30,00	540 »	
4	Riso . . . . Kil	23,260	0,38	8,838 »	9,230,80
	Fagioli e legumi secchi »	1,400	0,28	392 »	
5	Paste di prima qualità . »	14,500	0,50	7,250 »	9,130 »
	Paste di seconda qualità »	4,700	0,40	1,880 »	
	Semolino . . . . »	—	—	—	
	Farina di gran turco . . »	—	—	—	
6	Patate . . . . »	15,400	0,12	1,848 »	2,820 »
	Rape . . . . »	—	—	—	
	Erbaggi . . . . »	8,100	0,12	972 »	
7	Olio d'olivo p.condimento »	525	1,40	735 »	14,484 »
	Petrolio raffinato . . . . . »	8,960	0,75	6,720 »	
	Olio d'olivo per illuminaz. »	3,690	1,10	7,029 »	
8	Burro . . . . »	—	—	—	11,925,50
	Strutto . . . . »	—	—	—	
	Lardo . . . . »	1,170	1,65	1.930,50	
	Cacio . . . . »	150	1,70	255 »	
	Latte di capra . . . . . Litro	22,000	0,32	7,040 »	
	Uova . . . . Doz.	2,700	1,00	2,700 »	
9	Legna di essenza forte Mir.	32,200	0,28	9,016 »	24,136 »
	Ceppi idem . . . . . »	—	—	—	
	Carbone vegetale . . . . »	14,350	0,80	11,180 »	
	Carbone minerale . . . . »	—	—	—	
	Paglia . . . . »	—	—	—	
	Foglie di granturco . . . »	5,200	0,70	3,640 »	

Caserta, 20 agosto 1887.

864 Il Segretario Delegato: AMBROGI.

R. TRIBUNALE DI COMMERCIO
DI ROMA.

Si annunzia che con sentenza in data d'oggi è stato dichiarato il fallimento di Cagianelli Domenico pittore in decorazioni, e commerciante in colori, vernici e carte da parati in Roma con negozio in via Goito, nn. 40 e 50, e con magazzino in via Curtatone, n. 8, e fuori Porta Salaria al vicolo Carcano, e determinata provvisoriamente al 26 febbraio p. p. la cessazione dei pagamenti;

Che alla relativa procedura è stato delegato il giudice sig. Scipione Carpi, e nominato curatore provvisorio l'avvocato Giulio Savini, abitante in via Fontanella di Borghese, 56;

Che per la prima adunanza dei creditori all'oggetto di nominare la Delegazione di sorveglianza, e di essere consultati sulla nomina del curatore definitivo, è stato fissato il 5 settembre venturo, alle ore tre;

Che infine si è stabilito il termine di giorni 30 scadibile il 18 predetto mese di settembre per la presentazione delle dichiarazioni di credito, ed il giorno 14 ottobre venturo, alle ore 2 pomeridiane per la chiusura del processo verbale di verificazione.

Roma, 19 agosto 1887.

859. Il canc. ap. TRAIANO CECCARELLI.

TUMINO RAFFAELE, Gerente.

Tipografia della GAZZETTA UFFICIALE.